

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 52.

Disposizioni finanziarie per gli anni 1997, 1998, 1999 Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg. «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto» già modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg. .... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1997, n. 14-58/Leg.

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. - Regolamento di esecuzione della normativa provinciale concernente la disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre .... Pag. 6

##### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1997, n. 10.

Modifiche alla legge di riforma dell'edilizia abitativa, legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 .... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 11.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 .... Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 12.

Assesamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 .... Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 13.

Legge urbanistica provinciale .... Pag. 9

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 87:

Contributo al Comitato del Pratolani abruzzesi nel mondo di Pratola Peligna .... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 88:

Contributo a favore dell'Associazione Abruzzo - Ontario per l'organzzazione dell'Atri - cup trofeo Menozzi .... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 89:

Rifinanziamento della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 10, così come autenticamente interpretata con legge regionale 5 febbraio 1997, n. 13 .... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 90.

Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 27 aprile 1995, n. 70 .... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 91.

Contributi per danni causati agli stabilimenti balneari dalla mareggiata abbattutasi sul litorale abruzzese nei mesi di novembre e dicembre 1996 .... Pag. 38

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 92:

Istituzione del Centro Regionale per le psicosi infantili.

Pag. 39

**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1997, n. 93.**

Esercizio di funzioni amministrative da parte delle Province, ai sensi dell'art. 14 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. .... Pag. 39

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 3.**

Modifica del regolamento regionale per il funzionamento della conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci di cui al D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo ..... Pag. 40

**REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 4.**

Legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 art. 35, 1° comma «Regolamento regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale ..... Pag. 41

**REGIONE LOMBARDIA****LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 35.**

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali ..... Pag. 43

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 36.**

Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali ..... Pag. 43

**REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 69.**

IRPET (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) - Approvazione assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1997 ..... Pag. 44

**LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 70.**

Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409 ..... Pag. 44

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 43.**

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 ..... Pag. 44

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 44.**

Costituzione del diritto di superficie sul centro di riabilitazione di Acerenza ..... Pag. 44

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 45.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 10 luglio 1981 n. 19 e 9 settembre 1991 n. 18 in materia di trasporto pubblico locale ..... Pag. 45

**REGIONE VENETO****REGOLAMENTO REGIONALE 12 settembre 1997, n. 2.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica» ..... Pag. 47

**REGIONE SICILIA****LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35.**

Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ..... Pag. 52

**DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 36.**

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, art. 40. Schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista. .... Pag. 56

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 30 settembre 1997, n. 17.**

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise «Giacomo Sedati» (ERSAM) — Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 relativo all'attività di sviluppo ed ai compiti residui di riforma fondiaria — Bilancio pluriennale 1997-1999 per l'attività di sviluppo ..... Pag. 57

**LEGGE REGIONALE 30 settembre 1997, n. 18.**

Finanziamento dell'attività del Conservatorio di musica «L. Perosi» di Campobasso per l'Orchestra ..... Pag. 57

**REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 1997, n. 1.**

Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile ..... Pag. 58

**REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 1997, n. 2.**

Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie. .... Pag. 59

**REGIONE PIEMONTE**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 52.**

**Disposizioni finanziarie per gli anni 1997, 1998, 1999.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 1997)*

*(Omissis).*

97R0862

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.**

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg. «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto» già modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 9 settembre 1997)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la legge 13 dicembre 1990, n. 33 ed in particolare l'articolo 14;

Acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare;

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 8093 di data 25 luglio 1997;

**Decreta:**

È emanato il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg. «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto» già modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg. secondo il testo allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 luglio 1997

**ANDREOTTI**

*Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1997  
Registro n. 2, foglio n. 23.*

**MODIFICHE AL D.P.G.P. 15 MAGGIO 1991, N. 7-37/Leg. «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1990, N. 33, CONCERNENTE LA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO».**

**Art. 1.**

*Modifica all'articolo 2*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ferme restando le normative in materia urbanistica, un'eventuale superficie contigua al campeggio, di cui il titolare abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo o per la realizzazione di strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve essere recintata e schermata, confinare direttamente con il campeggio e risultare accessibile unicamente dal medesimo attraverso un passaggio collegato alla viabilità del campeggio».

**Art. 2.**

*Sostituzione del comma 2 dell'articolo 4*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 è così sostituito:

«2. L'ingresso principale deve essere sufficientemente ampio onde consentire un agevole passaggio dei veicoli e relativo traino; in corrispondenza dell'ingresso principale va posizionato l'ufficio di ricezione che, per i campeggi classificati fino a due stelle, può ricavarsi pure in un prefabbricato o roulotte. Di fronte all'ufficio ricezione deve essere ricavato uno spazio sufficiente per il temporaneo stazionamento dei veicoli».

**Art. 2.**

*Sostituzione del comma 5 dell'articolo 5*

1. Il comma 5 dell'articolo 5 è così sostituito:

«5. Nei lavabi, docce e bidet va assicurata l'erogazione anche di acqua calda in tutte le stagioni di apertura. Detta erogazione resta totalmente obbligatoria per i campeggi ad apertura invernale, mentre per quelli ad attivazione solo estiva l'erogazione deve essere garantita, almeno parzialmente, nelle quantità percentuali stabilite nella tabella di classificazione di cui all'articolo 19. Nel caso di campeggi ad apertura invernale tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento, che andrà obbligatoriamente attivato durante l'apertura invernale in presenza di ospiti della struttura ricettiva».

**Art. 3.**

*Sostituzione del comma 2, dell'articolo 13*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 è così sostituito:

«2. Tutte le piazzole, ad esclusione delle mini piazzole, devono essere fornite di corrente elettrica, che andrà distribuita unicamente attraverso apposite colonnine».

**Art. 4.**

*Sostituzione dell'articolo 14*

1. L'articolo 14 è così sostituito:

«1. Si intende per piazzola la superficie messa a disposizione del turista e atta a ospitare sia l'equipaggio, mediamente valutato in tre persone, sia i mezzi di soggiorno del medesimo; la piazzola deve essere direttamente accessibile dalla strada salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei mezzi di trasporto degli ospiti. Detto spazio può essere ricavato all'interno della piazzola stessa, all'interno del campeggio

lontano dalle piazzole, ovvero in aree esterne al campeggio di cui il gestore abbia la disponibilità e che siano compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il percorso fra l'ingresso di dette aree esterne e l'ingresso del campeggio non può essere superiore a metri 100. Il regolamento interno del campeggio determina le modalità e il numero massimo di mezzi di trasporto per ogni equipaggio che possono stazionare negli appositi spazi previsti.

3. Qualora si ritenesse di non consentire la presenza di automezzi nelle piazzole la superficie delle stesse, come riportata alla tabella di classificazione prevista dall'articolo 19, può essere ridotta di mq. 10. Le dimensioni del posto macchina ricavato nelle apposite aree interne o esterne al campeggio secondo quanto previsto dal comma 2, sono di minimo m 5 x m 2,5 oltre agli spazi di manovra necessari.

4. Le piazzole devono essere dimensionate in modo da risultare funzionalmente utilizzabili. Le superfici previste dalla tabella di classificazione di cui all'articolo 19 possono subire una riduzione massima di mq. 10 per i campeggi posti ad altitudine superiore a metri 500 s.l.m., purché le superfici stesse non risultino inferiori a mq. 40. Le piazzole devono essere individuabili e progressivamente numerate con apposito contrassegno ben visibile secondo la numerazione riportata nella planimetria generale del campeggio.

5. Al fine di poter ospitare equipaggi composti di norma da non più di due persone, sprovvisti di automobili e muniti di piccole tende, in deroga alle dimensioni, previste dalla tabella di classificazione di cui all'articolo 19, è consentita la realizzazione di minipiazzole, di superficie comunque non inferiore a mq. 15 e in numero non superiore al 30 per cento del numero delle piazzole regolamentari del campeggio. Nel limite di detta percentuale possono essere altresì ricomprese piazzole della stessa superficie ubicate in luoghi non raggiungibili con mezzi meccanici, ma comunque da agevole percorso pedonale. In tale ultimo caso devono essere riservati i relativi spazi di posteggio secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. È stabilita in metri 6 la distanza minima fra le piazzole e i servizi igienici».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione del comma 4 dell'articolo 15*

1. Il comma 4 dell'articolo 15 è così sostituito:

«4. Le strade, i servizi generali e i gruppi di piazzole devono essere segnalati».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'articolo 16*

1. L'articolo 16 è così sostituito:

«Art. 16 (*Preingressi*). — 1. Sono preingressi le strutture rigide, facilmente scomponibili e agevolmente trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale, da accostare ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno ad esdusione delle tende e dei carrelli tenda.

2. Salvo diversa e più restrittiva disposizione del regolamento interno, a ciascun mezzo mobile di cui al comma 1 può essere accostata un'unica struttura di altezza non superiore a cm. 40 rispetto al mezzo mobile e di larghezza massima di m. 3,00, compreso l'eventuale tunnel di accostamento, e di lunghezza pari o inferiore alla lunghezza del mezzo mobile (solo abitacolo con esdusione delle sporgenze del timone ecc.). Detta struttura può essere dotata di grondaia sporgente per un massimo di cm. 25 per ciascun lato.

3. Ferme restando le misure massime consentite, all'interno di detta struttura può essere ricavata una parte chiusa avente la superficie massima, misurata all'esterno delle pareti, di mq. 7. La rimanente parte aperta della struttura può essere costituita unicamente dal prolungamento del pavimento all'esterno della parte chiusa, sul quale

possono poggiare gli eventuali piantoni atti a sostenere l'eventuale copertura, nonché da un parapetto non continuo e dai gradini necessari per il collegamento con il terreno.

4. È consentita la traslazione massima dei preingressi di m. 1.

5. È consentito l'accostamento al preingresso di un ricovero per le bombole del gas avente le misure massime di cm. 100x120x60. In alternativa il ricovero delle bombole può avere misure superiori, qualora sia posto a protezione del gavone del mezzo mobile di pernottamento; in questo caso la larghezza del ricovero delle bombole non può essere superiore alla larghezza del mezzo mobile di pernottamento, l'altezza non può superare per più di 5 cm. l'altezza del gavone e la profondità non può superare i 60 cm.

6. Ove il fruitore fosse un portatore di minorazione fisica che comporti l'uso di sedia a ruote o altre attrezzature ingombranti, ferma restando la misura della larghezza indicata al comma 2, la parte chiusa della struttura rigida può raggiungere i m. 5.

7. Ai mezzi mobili è consentito applicare una copertura purché non collegata al suolo.

8. Non è consentita la realizzazione di nessun'altra appendice, ivi compresi armadi, cassonetti, scaffalature e simili all'esterno del mezzo mobile di soggiorno o del preingresso, né la realizzazione di aiuole di carattere stabile all'interno delle piazzole».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'articolo 17*

1. L'articolo 17 è così sostituito:

«Art. 17 (*Allestimento stabile, unità abitativa e superficie lorda*). — 1. Per allestimento stabile si intende un manufatto in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolato permanentemente al suolo, dotato di infrastrutture di urbanizzazione primaria, e composto dall'insieme di più locali ivi compreso il bagno, nonché eventuale cucina o posto cottura, atto a ospitare un equipaggio.

2. Per unità abitativa si intende l'insieme dei locali, ivi compresi bagno ed eventuale cucina o posto cottura, accessibili da un unico ingresso, ricavati negli immobili di cui all'articolo 2, comma 5 della legge ed atti a ospitare un equipaggio.

3. Per superficie lorda degli allestimenti stabili e delle unità abitative si intende la superficie misurata in base alle dimensioni esterne dei muri, compresi porticati, tettoie, balconi, terrazze, logge ed eventuali soppalchi.

4. Gli allestimenti stabili di cui al comma 1 possono essere realizzati, compatibilmente con le prescrizioni di cui agli strumenti urbanistici vigenti, ad unico piano, sia singolarmente, sia tra loro accorpati, purché non fra loro comunicanti ciascuno con proprio ingresso indipendente.

5. Il riscaldamento va assicurato in tutti gli allestimenti stabili e nelle unità abitative, salvo quelli autorizzati alla sola apertura estiva. Nei lavabi e nelle docce l'erogazione di acqua calda va comunque assicurata in tutte le stagioni di apertura».

#### Art. 8.

##### *Sostituzione della tabella di cui al comma 2 dell'articolo 19*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 novembre 1990, n. 33 la tabella è così sostituita:

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

Categorie	Servizi igienici						Servizi vari				Attrezzature		Allestimenti stabili																		
	Piazzole mq	W.C.	Lavabi (1)	Docce (1)	Lavelli stoviglie	Lavatoio panni	Lavapiedi	Ascigiacapelli (distinti per sesso)	Sirabiancheria	Ombra (2)	Prese acqua potabile (3)	Area giochi attrezzata	Strade pavimentate (4)	Zone verdi	Complementari	Sportive e ricreative (5)	Superficie lorda minima per persona (in mq)	Lavabo	Doccia o vasca	W.C.	Bidet	Lavello	Fornello	Frigorifero	Arredo (7)	Telefono	Radio	TV	Lavastoviglie	Lavapanni	Cassetta di sicurezza
*	50	30	30 (20%)	20	50	90	200	—	—	10%	70	—	—	—	Nessuna	Nessuna	5	si	si	si	—	—	—	—	(a)	—	—	—	—	—	—
**	60	25	25 (50%)	40	40	80	150	—	—	20%	60	si	—	—	Almeno 2	Almeno 1	6	si	si	—	—	—	—	(b)	—	—	—	—	—	—	—
***	70	20	20 (50%)	30	30	70	120	si	—	40%	40	si	tutte	—	Almeno 4	Almeno 4	7	si	si	si	si	si	si	(c)	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1
****	80	20	20 (100%)	30	30	60	100	si	si	60%	20	si	tutte	si	Almeno 7	Almeno 7	8	si	si	si	si	si	si	(d)	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2

(1) Nei campeggi ad apertura solo estiva, va garantita anche l'erogazione di acqua calda nelle seguenti misure riferite al numero complessivo dei lavabi e delle docce.

(2) Percentuali di ombra riferite all'intera area campeggio.

(3) Numero massimo di piazzole per presa.

(4) Sono strade pavimentate quelle che presentano requisiti e garanzie di inalterabilità, di stabilità al passaggio di pedoni e mezzi meccanici, nonché di drenaggio. Non rientrano in tale categoria le strade in terra battuta.

(5) Le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio, od esterne ma convenzionate al medesimo. In tale caso le attrezzature devono essere ubicate nel territorio comunale, ad eccezione degli impianti di risalita per i quali la distanza massima è stabilita in km 4.

(6) È d'obbligo l'erogazione di acqua calda nei lavabi, docce, bidet e lavelli.

(7) (a) Sufficiente. (b) Decoso. (c) Buono. (d) Ottimo.

97R0841

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1997, n. 14-58/Leg.**

**Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. - Regolamento di esecuzione della normativa provinciale concernente la disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 9 settembre 1997)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre»;

Vista la legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 «Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale», che ha, tra l'altro, apporato alcune modifiche alla L.P. 14 febbraio 1992, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7949 di data 25 luglio 1997;

Decreta:

1. È emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre», quale risulta nel testo di seguito indicato.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, di seguito denominata Legge, individua le modalità di effettuazione dell'esame e le materie attinenti la professione di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre, sulle quali vertono le prove d'esame per il conseguimento delle relative abilitazioni all'esercizio della professione; il presente Regolamento stabilisce altresì la composizione della commissione esaminatrice per ciascuna figura professionale ed individua i criteri per la determinazione della quota d'iscrizione.

Art. 2.

*Materie d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica*

1. Le materie sulle quali vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono le seguenti:

a) prova scritta:

1. cultura storico-artistica, scientifica, geografica ed ambientale della provincia di Trento;
2. legislazione ed organizzazione turistica;
3. compiti inerenti l'attività professionale e relative modalità di esercizio;

b) prova orale:

1. le materie oggetto della prova scritta, con particolare riferimento agli ambiti territoriali cui possono essere riferite. La deliberazione, di cui all'art. 6 della Legge, determina gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge medesima.

2. almeno una lingua straniera fra quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale, di cui all'art. 6, comma 1 della Legge.

Art. 3.

*Materie d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico*

1. Le materie sulle quali vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico sono le seguenti:

a) prova scritta:

1. geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2. legislazione ed organizzazione turistica;
3. disciplina delle comunicazioni e trasporti;
4. compiti inerenti l'attività professionale e relative modalità di esercizio;

b) prova orale:

1. le materie oggetto della prova scritta;
2. almeno una lingua straniera fra quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale, di cui all'art. 6, comma 1 della legge.

Art. 4.

*Materie d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre*

1. Le materie sulle quali vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre sono le seguenti:

a) prova pratica:

1. esercitazioni pratiche di equitazione;

b) prova orale:

1. legislazione ed organizzazione turistica;
2. nozioni di fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo;
3. nozioni e tecniche di primo soccorso;
4. risorse ed attrattive turistiche - ambientali del territorio;
5. compiti inerenti l'attività professionale e relative modalità di esercizio.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice per l'abilitazione di guida turistica*

1. Gli accertamenti per l'abilitazione tecnico-professionale all'esercizio della professione di guida turistica sono affidati ad una commissione d'esame composta da:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo o un suo delegato del medesimo servizio, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in beni culturali;
- c) un esperto in storia, storia dell'arte, scienze, geografia ed ambiente della provincia di Trento;
- d) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
- e) un esperto nell'attività professionale della guida turistica designato dall'associazione professionale delle guide turistiche maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- f) uno o più esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame

## Art. 6.

*Commissione esaminatrice per l'abilitazione di accompagnatore turistico*

1. Gli accertamenti per l'abilitazione tecnico-professionale all'esercizio della professione di accompagnatore turistico sono affidati ad una commissione d'esame composta da:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo o un suo delegato del medesimo servizio, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in geografia turistica, europea ed extraeuropea;
- c) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
- d) un esperto in disciplina delle comunicazioni e trasporti;
- e) un esperto nell'attività professionale dell'accompagnatore turistico, designato dall'associazione professionale degli accompagnatori turistici maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- f) uno o più esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame.

## Art. 7.

*Commissione esaminatrice per l'abilitazione di assistente di turismo equestre*

1. Gli accertamenti per l'abilitazione tecnico-professionale all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre sono affidati ad una commissione d'esame composta da:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo o un suo delegato del medesimo servizio, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo;
- c) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
- d) un esperto in primo soccorso;
- e) un esperto nelle risorse ed attrattive turistiche-ambientali del territorio;
- f) un esperto nell'attività professionale dell'assistente di turismo equestre, designato dall'associazione professionale degli assistenti di turismo equestre maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

## Art. 8.

*Disposizioni comuni*

1. Ciascuna delle commissioni, di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

2. La quota di iscrizione agli esami di abilitazione di cui all'articolo 6 viene determinata con deliberazione della Giunta provinciale a parziale copertura delle spese che l'Amministrazione provinciale è tenuta a sostenere per l'organizzazione delle singole prove d'esame.

Trento, 31 luglio 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997  
Registro n. 2, foglio n. 34

97R0842

## Provincia di Bolzano

## LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1997, n. 10.

## Modifiche alla legge di riforma dell'edilizia abitativa, legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 26 agosto 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Dopo l'art. 35-*quater* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 35-*quinquies* (*Incentivi per l'acquisizione di aree produttive*).

— 1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone l'obiettivo di incentivare l'insediamento e l'ampliamento di imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso nel rispetto della normativa comunitaria vigente, affinché possa essere garantito lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementata la concorrenzialità delle imprese altoatesine nonché conseguita la creazione di preziosi posti di lavoro ovvero garantito il loro mantenimento.

2. Ai sensi del presente articolo può essere ammessa agli incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione di aree produttive comprende sia l'acquisto del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, i comuni e i consorzi di comuni.

3. Per i progetti previsti dal comma 2 la Giunta provinciale può concedere sovvenzioni che possono raggiungere i limiti massimi stabiliti dalle seguenti lettere a) e b):

a) contributo in soluzione unica fino al 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di piccole imprese;

b) contributo in soluzione unica fino al 7,5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità nel caso di medie imprese.

4. La promozione di imprese che non rispondono alla definizione delle PMI è possibile attraverso la notifica del caso specifico e comunque rispettando i limiti massimi indicati al comma 3, purché l'aiuto superi il limite «de minimis».

5. Nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, che, conformemente alla decisione della Commissione del 26 gennaio 1994 per la determinazione dei territori soggetti all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, nel periodo 1994-1999 manifestano problemi di sviluppo, le percentuali indicate al comma 3, lettere a) e b) possono essere incrementate di 10 punti percentuali.

6. Sono considerate piccole e medie imprese, quelle che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

7. Alle imprese che prendono in possesso il terreno produttivo a mezzo contratto di leasing, il contributo previsto dal comma 3 può essere concesso solo qualora l'impresa e la società di leasing, previa stipula di apposita convenzione, si impegnino che alla scadenza del contratto di leasing il terreno diventi proprietà dell'impresa.

8. Se l'area produttiva viene assegnata con diritto di superficie l'impresa deve versare all'ente assegnante un canone annuale pari al 4 per cento del prezzo da rivalutare sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale.

9. L'assegnazione di terreni produttivi da parte della Provincia o di un comune si effettua ad un prezzo che viene determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia in base alla stima del valore di mercato; il prezzo di mercato così determinato è ridotto nella misura del 25 per cento, qualora la legge o l'ente assegnante impongano all'assegnatario i seguenti vincoli:

a) inalienabilità del terreno oggetto dell'assegnazione nonché dell'immobile costruitovi;

b) impossibilità di dare in affitto od in locazione il terreno oggetto dell'assegnazione nonché l'immobile costruitovi;

c) impossibilità di costituire sul terreno oggetto dell'assegnazione o sull'eventuale immobile costruitovi ogni altro diritto reale o di godimento.

Il valore di mercato così come determinato dall'Ufficio Estimo della Provincia ha una validità di due anni, decorsi i quali si rende necessaria una nuova stima. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano eseguite direttamente dagli assegnatari la stima si limita a valutare il valore del terreno non urbanizzato.

10. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'incentivazione ai sensi del comma 3 avviene mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni oppure mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nelle zone di interesse comunale detta incentivazione avviene mediante concessione di contributo in soluzione unica. Nel caso infine di acquisto di aree produttive situate al di fuori di zone produttive l'agevolazione può avvenire mediante contributi in unica soluzione, qualora i relativi progetti risultino conformi al piano regolatore; in quest'ultimo caso i costi ammessi a contributo non possono essere superiori al prezzo di stima fissato dall'Ufficio Estimo della Provincia.

11. Le agevolazioni ai sensi del presente articolo vengono deliberate dalla Giunta provinciale.

12. In sede di prima applicazione del presente articolo, le imprese assegnatarie dopo il 1° dicembre 1994 di terreni in zone produttive di interesse provinciale, che per l'acquisto degli stessi abbiano pagato il prezzo senza fruire di agevolazioni, possono ricevere un contributo in unica soluzione, qualora ciò sia previsto dalla deliberazione di assegnazione definitiva. Per poter beneficiare di tale finanziamento deve essere inoltrata domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, le agevolazioni previste per le zone produttive di interesse comunale o fuori dalle zone produttive, sotto forma di contributo in soluzione unica, possono essere concesse ai richiedenti la cui domanda di contribuzione sia stata approvata dalla Giunta provinciale dopo il 1° dicembre 1994 e purché presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande giacenti, non ancora approvate dalla Giunta provinciale, soggiacciono alle disposizioni previste dal presente articolo; ciò vale anche per le agevolazioni previste dal comma 8.

13. Per l'attuazione del presente articolo verranno emanati appositi criteri di attuazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.».

#### Art. 2.

1. Dopo l'art. 35-*quinquies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-*sexies*. — 1. La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali di servizio della zona stessa.

2. Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustificano la necessità.

3. Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi pubblici o privati.

4. Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.».

#### Art. 3.

##### Abrogazione di norme

1. Gli articoli 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 concernente «Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale», sono abrogati.

#### Art. 4.

##### Disposizione finanziaria

1. Per la concessione di contributi ai sensi della presente legge sono utilizzate nell'anno finanziario 1997 le disponibilità sugli stanziamenti di bilancio autorizzati per l'applicazione dell'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, abrogato con l'art. 3.

2. Le minori entrate per l'incentivazione mediante riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni, trovano compensazione per l'anno finanziario 1997 nelle maggiori entrate conseguenti dall'assegnazione stessa per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3.

3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

#### Art. 5.

##### Notifica alla Commissione Europea

1. Gli effetti dell'art. 1 della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 agosto 1997

DURNWALDER

Visto, *Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano*  
*Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO*

97R0953

#### LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 11.

**Disposizioni finanziarie in connessione con l'asestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999.**

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 26 agosto 1997)

(Omissis).

97R0954

#### LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 12.

**Asestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 26 agosto 1997)

(Omissis).

97R0955

## LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1997, n. 13.

## Legge urbanistica provinciale.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 44 del 16 settembre 1997)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Norme generali*

1. La conservazione e la trasformazione del territorio della Provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, dai piani urbanistici intercomunali e comunali, dai piani di attuazione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla legge statale.

2. Costituiscono trasformazione agli effetti dell'ordinamento urbanistico provinciale:

a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;

b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile, anche se ciò non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto.

3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale e la salute della popolazione.

## Art. 2.

*Commissione urbanistica provinciale*

1. Alla funzione tecnico-consulativa in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle norme stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nella presente legge, nella legge di riforma dell'edilizia abitativa e nella legge per la tutela del paesaggio, nonché nel piano territoriale e nel programma provinciale di sviluppo economico, assolve la commissione urbanistica provinciale, composta come segue:

a) dal direttore della ripartizione per l'urbanistica, quale presidente;

b) da un rappresentante della ripartizione per l'urbanistica quale vicepresidente; esso deve essere esperto in materia di urbanistica;

c) da un ulteriore rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale esperto in materia di pianificazione territoriale;

d) da un esperto per la tutela del paesaggio iscritto all'albo di cui all'articolo 113, proposto dall'assessore competente per la tutela del paesaggio;

e) da un rappresentante della ripartizione per la sanità, esperto in materia di igiene pubblica;

f) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.

2. Per ciascun membro della commissione, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un funzionario dell'ufficio affari legali dell'urbanistica.

4. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso gli assessorati competenti vengono invitati ad inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di competenza autonoma comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati in materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza, il capo ripartizione procede d'intesa con l'assessorato o l'ufficio statale competente.

5. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell'esperto in materia di tutela del paesaggio.

6. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato od il suo delegato; è invitato altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'azienda di cura, soggiorno e turismo o della associazione turistica dello stesso comune interessato.

7. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia di urbanistica.

8. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, concernente tutela del paesaggio, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all'articolo 20 della presente legge deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio.

## Art. 3.

*Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata*

1. La composizione della commissione urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come questa risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di accesso per il gruppo linguistico ladino.

2. Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

3. Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della metà dei componenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

4. Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.

5. Fer il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

## Art. 4.

*Sopralluoghi e rilevamenti*

1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione della presente legge e della legge per la tutela del paesaggio può accedere nelle proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti, sempreché sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

2. Detta ordinanza è emessa dal Presidente della Giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed è notificata al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore, con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

## CAPO II

### PIANO PROVINCIALE DI SVILUPPO E COORDINAMENTO TERRITORIALE

#### Art. 5.

##### *Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.

2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.

3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.

4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.

#### Art. 6.

##### *Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale:

- a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;
- b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale;
- c) la definizione degli obiettivi e delle misure;
- d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;
- e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore.

#### Art. 7.

##### *Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni*

1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi 60 giorni i comuni esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate.

4. I comuni trasmettono, entro i successivi 30 giorni, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorso tali termini si prescinde dai pareri dei comuni.

5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinché entro il termine perentorio di 120 giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

#### Art. 8.

##### *Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri di cui all'articolo 7 entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenuti.

2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge sono trasmessi al Consiglio provinciale.

#### Art. 9.

##### *Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso.

#### Art. 10.

##### *Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale*

1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al Consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

#### Art. 11.

##### *Piani di settore*

1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.

2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

#### Art. 12.

##### *Pubblicazione ed approvazione del piano di settore*

1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale tese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi 60 giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.

4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi 30 giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate.

5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano.

6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove, esigenze, procede secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13, e sempreché non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento.

#### Art. 13.

1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente interessato.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.

3. La Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale.

### CAPO III

#### PIANO URBANISTICO COMUNALE

#### Art. 14.

##### *Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione*

1. Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale.

2. La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione ed alla Provincia.

#### Art. 15.

##### *Contenuto del piano urbanistico comunale*

1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:

a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;

b) la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche (zona residenziale di completamento, zona residenziale di espansione, zona residenziale rurale, zona di verde privato, zona di espansione per insediamenti produttivi, zona di completamento per insediamenti produttivi, zone destinate alla lavorazione di ghiaia, zone per parcheggi di autocarri e di macchine edili, zona per impianti turistici alloggiativi, zona per impianti turistici ristorativi, zone destinate all'accoglimento di discoteche, zone per attrezzature collettive, zone militari, zone ferroviarie, zone di verde pubblico, parco giochi per bambini, aree per la viabilità, infrastrutture primarie, infrastrutture secondarie, aree di rispetto e vincoli particolari, piste da sci, impianti di risalita, ecc.) con la normativa relativa agli indici di edificazione (densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, distanze, tipi edilizi, ecc.);

c) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali;

d) l'ampiezza della zona di rispetto delle opere pubbliche necessarie ad integrare la finalità delle, opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

e) i principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione di energia elettrica, ecc.).

2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, nonché la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.

3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il dieci per cento della volumetria può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 15 per cento previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata.

5. Al fine di coordinare la pianificazione urbanistica con le esigenze della tutela dell'ambiente, le richieste di varianti o di rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la localizzazione di opere o impianti soggetti alla VIA ordinaria devono essere accompagnate da una relazione sommaria illustrativa dei principali elementi di impatto ambientale. In tal caso i termini di cui all'articolo 20 della presente legge sono sospesi fino alla emanazione di un parere da parte del comitato VIA su tale relazione da emanarsi entro il termine perentorio di 30 giorni. L'indicazione nel piano urbanistico delle opere soggette alla VIA non comporta alcun diritto alla loro realizzazione.

6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di tale servizio.

#### Art. 16.

##### *Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale*

1. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.

2. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto, con l'area su cui insiste, al patrimonio indisponibile del comune, che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intervolazione del diritto di proprietà a favore del comune.

4. Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.

#### Art. 17.

##### *Allegati al piano*

1. Sono elementi del piano:

a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati od enti ed il comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie;

b) il piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale;

c) il piano di zonizzazione;

d) il regolamento contenente le norme relative all'attuazione del piano;

e) le mappe catastali sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonché l'elenco dei proprietari interessati iscritti nei libri fondiari;

i) il programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere preveduto dal medesimo.

#### Art. 18.

##### *Efficacia del piano urbanistico comunale*

1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Le indicazioni del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione e del piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilità, comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.

3. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano urbanistico comunale il consiglio comunale conferma con delibera il piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede alla rielaborazione. In relazione alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'esproprio, il comune, confermando il piano, è tenuto a motivare la necessità delle aree stesse. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni.

4. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri d'impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del presente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.

#### Art. 19.

##### *Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale*

1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l'adozione, convoca tempestivamente i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali per informarli sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e per sentire il loro parere.

2. In caso di individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti di interesse pubblico il sindaco deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'Amministrazione provinciale addetto ad un ufficio distrettuale dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell'articolo 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge di riforma dell'edilizia abitativa.

3. I pareri di cui ai commi precedenti devono essere espressi entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si ritiene positivo.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale è deliberato dal consiglio comunale e quindi depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune.

5. Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa espocisione al pubblico il sindaco deve comunicare ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico la nuova destinazione. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di proprietà in comune la comunicazione del sindaco può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate tramite il servizio postale.

6. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso all'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale. I 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso all'albo comunale, rispettivamente dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione sui giornali quotidiani e sul settimanale.

7. Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'articolo 22 citato.

8. Il progetto di piano, con le osservazioni e le proposte e le eventuali conclusioni del Consiglio comunale sul medesimo deve essere trasmesso a cura del sindaco all'amministrazione provinciale.

#### Art. 20.

##### *Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale*

1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

A) Quando condivide il piano adottato nei criteri informativi e nelle caratteristiche essenziali:

1) approva il piano urbanistico comunale o

2) approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale,

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.

3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente numero 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica può fare pervenire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico, comunale, introducendo le modifiche ritenute opportune.

B) Quando non condivide i criteri informativi o le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d'inerzia del comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

2. La delibera della Giunta provinciale di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale può incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apporare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato, ordinando a spese della Provincia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

4. La delibera d'approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme ed il programma d'attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 21.

##### *Varianti al piano urbanistico comunale*

1. Per l'adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Alla pubblicazione su due giornali quotidiani e su un settimanale il comune provvede soltanto in caso di individuazione di nuove zone di espansione, di zone per insediamenti produttivi o aree riservate ad opere di interesse collettivo.

2. Le modifiche di cui al punto 2) della lettera A) del comma 1 dell'articolo 20 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa.

3. Per i piani di attuazione, ove occorrono delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera b) del punto 2 della lettera A del comma 1 dell'articolo 20, val quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale secondo il Capo V della presente legge.

4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 2, riferite ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale nonché ai comuni.

5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale.

#### Art. 22.

##### *Piani urbanistici intercomunali*

1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinciale, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o più comuni secondo le norme della presente legge.

2. Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale, la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i comuni.

3. Per l'approvazione del piano urbanistico intercomunale si applica la procedura prevista per i piani urbanistici comunali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza.

#### Art. 23.

##### *Sostituzione della Giunta provinciale*

1. Trascorso uno dei termini assegnati al comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano urbanistico, il Presidente della Giunta provinciale, salvo il caso di una sola proroga da parte della Giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Trascorso quest'ultimo la Giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano urbanistico comunale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano alla Giunta provinciale.

2. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, la Giunta provinciale promuove l'iscrizione d'ufficio della parte della relativa spesa a carico del comune nel bilancio comunale.

#### Art. 24.

##### *Programmi pluriennali di attuazione*

1. L'attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse — comprese le aree di completamento e le zone di risanamento — nelle quali debbano realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

2. In relazione al numero ed all'estensione delle aree, nonché al prevedibile andamento delle istanze di concessione, i periodi di tempo per la realizzazione dei programmi di attuazione devono essere stabiliti in modo da assicurare il progressivo ordinato utilizzo delle aree a disposizione nel decennio di calcolo in misura non inferiore a tre e non superiore a nove anni.

3. La concessione di cui all'articolo 66 è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 76 della presente legge.

4. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

5. Decorso i tempi indicati dai programmi pluriennali di attuazione si applicano le disposizioni del successivo articolo 43.

6. Per le zone di espansione e per quelle destinate ad insediamenti produttivi il comune deve adottare il piano di attuazione entro un anno dall'inizio del periodo di realizzazione stabilito nel programma pluriennale di attuazione previsto dai precedenti commi.

7. Per le zone per insediamenti produttivi il comune deve avviare la procedura di esproprio entro 60 giorni dall'approvazione del piano di attuazione.

#### Art. 25.

##### *Tutela degli insiemi*

1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate come pure i parchi e giardini, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, possono essere sottoposti nel piano urbanistico o nei piani di attuazione a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale e qualora non siano tutelati da leggi speciali.

2. Modifiche al quadro d'insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco. Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d'insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto.

#### Art. 26.

##### *Concessione di contributi o sussidi*

1. L'Amministrazione provinciale promuove iniziative a tutela degli insiemi mediante contributi o sussidi a persone private o a enti pubblici. La relativa spesa sarà autorizzata con successivo provvedimento legislativo.

#### Art. 27.

##### *Obblighi di convenzionamento*

1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'articolo 37, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60 per cento alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m<sup>2</sup>.

2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'articolo 79 e fruiscono dell'esonerazione dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

### 3. La riserva del 60 per cento non si applica:

a) se dopo la detrazione di 1000 m<sup>3</sup> per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 m<sup>3</sup>;

b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi;

c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30 per cento della cubatura esistente;

d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 m<sup>3</sup>.

#### Art. 28.

##### *Salvaguardia del patrimonio abitativo*

1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi esistenti.

#### Art. 29.

##### *Salvaguardia della ricettività turistica*

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la cubatura dell'edificio venga trasformata in alloggi convenzionati ai sensi dell'articolo 79 e/o venga destinata ad attività di prestazione di servizi e, nelle zone residenziali, al commercio al dettaglio. Il divieto della modifica della destinazione d'uso non vale neanche per esercizi ricettivi con un massimo di 20 posti letto dichiarati, se in caso di comprovata necessità abitativa per la famiglia una parte viene destinata all'affitto di camere a forestieri ed appartamenti per ferie entro i limiti del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale dell'11 maggio 1995, n. 12, nonché all'attività dell'agriturismo secondo la legislazione vigente e gli altri vani vengono trasformati in alloggi convenzionati.

2. Sono considerati esercizi ricettivi quelli di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge può essere previsto l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande esistenti in zone edificabili per i quali a tale scopo è necessario derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale.

4. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Qualora al vincolo di destinazione già dopo dieci anni subentri la trasformazione dell'esercizio in alloggi convenzionati, l'obbligo di convenzionamento ha una durata trentennale.

#### Art. 30.

##### *Prescrizioni di piani di attuazione*

1. Nel piano urbanistico comunale può essere prescritto un piano di attuazione avente il contenuto di cui all'articolo 38 anche per zone diverse da quelle di espansione di cui all'articolo 36, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali.

2. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico deve stabilire la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni e in particolare la distribuzione della cubatura edilizia sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.

3. All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'articolo 55.

#### Art. 31.

##### *Consorzi tra comuni limitrofi*

1. Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.

2. La Giunta provinciale può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consortili.

#### Art. 32.

##### *Esecutività dei piani di attuazione*

1. I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di recupero, nonché tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla loro presentazione alla amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della Giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 39, commi 5, 6 e 7.

#### Art. 33.

##### *Inclusione di edifici da demolire o trasformare*

1. Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono essere comprese anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

#### Art. 34.

##### *Piani di attuazione per piccole zone e varianti non sostanziali al piano di attuazione*

1. Piani di attuazione per zone con una estensione fino a 5000 m<sup>2</sup> vengono approvati con delibera del Consiglio comunale, sentito il parere della commissione edilizia comunale. Il sindaco può trasmettere per motivi di legittimità o urbanistici il progetto di piano di attuazione alla commissione urbanistica provinciale per un parere.

2. Le varianti al piano di attuazione che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche agli indici di densità e alle dotazioni di spazi pubblici o modifiche con le quali non viene derogato dalle norme di attuazione al piano urbanistico comunale, sono approvate con delibera della Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale. Copia della delibera con gli allegati viene trasmessa alla Ripartizione urbanistica della Provincia.

### CAPO IV

#### ZONE DI ESPANSIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

#### Art. 35.

##### *Dimensione delle zone di espansione*

1. Nei piani urbanistici le zone di espansione devono essere dimensionate sul fabbisogno residenziale, calcolato per un decennio in base allo sviluppo della popolazione residente ed osservando le determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale. Nelle singole zone la densità fondiaria non può essere inferiore ad 1,30 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità fondiaria massima prevista per la singola zona.

#### Art. 36.

##### *Definizione delle zone di espansione*

1. Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente legge le zone già soggette a piani di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti e qualsiasi area che verrà destinata a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà essere delimitata nel piano urbanistico.

2. Le aree non soggette a piano di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti vengono assoggettate alla disciplina della presente legge, qualora l'indice di copertura, riferito ad aree residenziali omogenee delimitate da aree aventi altra destinazione o da aree residenziali con diversa disciplina urbanistica, non risulti sfruttato almeno per il 50 per cento. La delimitazione o dichiarazione di tali aree a zona di espansione è effettuata con il programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.

3. In sede di prima approvazione o di rielaborazione del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato — già delimitato a norma dell'articolo 125 — e le zone non già dichiarate tali in applicazione del comma 2.

4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui al comma 1 dell'articolo 37, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70 per cento.

5. La delimitazione e dichiarazione delle nuove aree a zona di espansione è effettuata nel piano urbanistico comunale.

#### Art. 37.

##### *Piano di attuazione della zona di espansione*

1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento rispettivamente il 55 per cento della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata a seconda che il piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune ai sensi dell'articolo 41 rispettivamente di iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'articolo 39. Il nuovo rapporto di ripartizione non trova applicazione per quelle zone di espansione per le quali è stato presentato al comune all'entrata in vigore della presente legge un regolare piano di attuazione.

2. La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona applicando il coefficiente di utilizzo cui all'articolo 35. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente dell'indice di densità attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della Giunta comunale, che diventa esecutiva dopo il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale ai sensi dell'ordinamento dei Comuni, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.

3. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruente di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o ad opere di urbanizzazione secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga, una quota fino al 15 per cento della suddetta volumetria può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona.

4. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici e se nel comune in base al programma pluriennale di attuazione del piano urbanistico comunale non sono disponibili aree per l'edilizia abitativa non agevolata, il comune è autorizzato a destinare una quota fino al 40 per cento dell'area della zona di espansione all'edilizia residenziale privata, nella quale gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79.

5. In sede di approvazione del piano di attuazione possono essere apportate, per facilitare l'attuazione del piano, modifiche al piano urbanistico comunale concernenti:

a) la delimitazione della zona di espansione per rispettare i confini di proprietà o per eliminare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione a scopo residenziale;

b) l'esclusione dalla zona di espansione di particelle o di parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa agevolata ai sensi della presente legge e l'edilizia residenziale, perché la loro area è inferiore al lotto minimo necessario per la realizzazione di due abitazioni.

6. Per le aree escluse ai sensi del comma precedente deve essere indicata la destinazione urbanistica, rimanendo escluso ogni sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistico cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale derivanti dalla lettera a del precedente comma.

#### Art. 38.

##### *Contenuto del piano di attuazione*

1. Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, dalle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla metà dell'altezza delle costruzioni periferiche, salvo che il proprietario dell'attigua area consenta la costruzione sul confine della zona stessa. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto, salvo costruzioni in aderenza. Per costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche le distanze dal confine di zona e dagli edifici prospicienti o l'allineamento sono stabiliti nel piano di attuazione.

2. Il piano di attuazione deve contenere:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:

a) della situazione preesistente comprendente:

la delimitazione della zona, l'utilizzazione preesistente, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona;

b) del piano comprendente:

i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la sistemazione ed utilizzazione delle aree, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonché con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;

3) la situazione catastale, documentata dai relativi fogli di possesso ed estratti tavolari;

4) le norme di attuazione;

5) il modello in scala non inferiore a 1:500.

3. Per le zone con densità fondiaria fino a 1,50 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> non è richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il modello.

#### Art. 39.

##### *Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione*

1. Il progetto di piani di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune e viene inviato dal sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, all'amministrazione provinciale. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione.

2. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

3. In caso di approvazione la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

4. Il piano approvato è notificato al comune, nonché al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può, entro 30 giorni, presentare all'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari.

5. Il Presidente della Giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, le quali devono essere intavolate nel libro fondiario, con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo.

6. In virtù di tale annotazione possono essere liquidate le indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prima del trasferimento del tavolo dell'immobile. Tale annotazione sarà cancellata contestualmente alla pertrattazione del tavolo del decreto di esproprio.

7. Le quote di comproprietà sono determinate in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti sulle quote di comproprietà e/o sui terreni assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del Codice Civile in relazione alle esigenze della sistemazione edilizia.

8. I terreni soggetti alle norme di cui al presente articolo e all'articolo 41 non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti previsti dal presente articolo e dall'articolo 41.

#### Art. 40.

##### *Convenzione con i proprietari*

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 39 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 66, comma 5, deve essere ceduta gratuitamente al comune.

2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all'edilizia residenziale privata il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:

a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione;

b) i termini entro i quali le costruzioni devono essere realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'uno per cento e non superiore al tre per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 75, riferito alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

4. La convenzione può essere sostituita da un atto d'obbligo unilaterale.

#### Art. 41.

##### *Procedimento d'ufficio*

1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24, il Consiglio comunale delibera di provvedere d'ufficio al piano di attuazione compreso lo schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari. Il piano è approvato dal Consiglio comunale e quindi inviato all'amministrazione provinciale.

2. L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 39, in quanto applicabili.

#### Art. 42.

##### *Effetti giuridici della notificazione del decreto della comunione dei terreni*

1. La notificazione ai proprietari del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 39 sostituisce il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ed equivale alla richiesta di esproprio delle aree riservate

all'edilizia abitativa agevolata a favore del comune o degli assegnatari dei terreni ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

#### Art. 43.

##### *Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune*

1. Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata, procede all'esproprio delle aree non edificate. L'indennità di esproprio è determinata in base all'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

2. Le aree espropriate ai sensi del comma precedente devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.

3. Su richiesta dei proprietari l'esproprio di aree destinate all'edilizia privata può essere effettuato anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.

### CAPO V

#### ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

#### Art. 44.

##### *Zone per insediamenti produttivi*

1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale nonché alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente. La definizione delle zone produttive di interesse provinciale è effettuata con delibera della Giunta provinciale.

2. Sono considerate zone di completamento per insediamenti produttivi quelle zone produttive che al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 risultano utilizzate al 75 per cento per scopi aziendali. Agli effetti di tale disposizione si considerano utilizzate le aree per le quali è stata rilasciata, prima di tale data, una concessione edilizia e siano iniziati i lavori di costruzione prima di tale data. In caso di inerzia del comune, l'accertamento può essere effettuato, su richiesta di uno o più interessati, dalla Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. In queste zone produttive sono ammesse aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso nonché i consorzi tra aziende che svolgono attività ammesse in queste zone. Fino al 30 per cento della cubatura ammessa può essere destinato al settore terziario; in questo caso deve essere predisposto un piano di attuazione anche per le zone di completamento. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui all'articolo 48, commi 8 e 9. Nelle zone di completamento per impianti produttivi sono ammesse anche attività dell'amministrazione pubblica assimilabili alla prestazione di servizi da parte di privati. Nelle zone produttive, che all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate di completamento, anche in assenza del piano di attuazione il 50 per cento del volume ammesso può essere destinato ad attività terziaria.

3. Sono considerate zone di espansione per insediamenti produttivi quelle zone produttive che non sono utilizzate a scopo aziendale nella misura prevista dal comma 2. In queste zone per insediamenti produttivi sono ammesse le aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso, nonché i consorzi tra aziende che svolgono attività ammesse in queste zone. Sono altresì ammesse le fiere, le imprese di spedizione e le attività connesse con l'attività produttiva. Nei piani di attuazione per le zone di espansione per insediamenti produttivi può essere previsto che fino al 15 per cento della cubatura ammessa della zona venga destinato al settore terziario, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 48. Sull'area assegnata a Bolzano all'Ente Fiera di Bolzano sono altresì ammesse le strutture di carattere terziario e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera e opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 m<sup>2</sup>. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite l'ente autonomo Fiera di Bolzano od altri enti o imprese, o date in concessione per un periodo non superiore a 30 anni.

4. Sono considerate zone produttive anche quelle esistenti, destinate ad impianti turistici non suscettibili di essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre ammesse le aziende di prestazione di servizi necessarie per il fabbisogno della zona.

#### Art. 45.

##### *Piani di attuazione delle zone produttive*

1. Per le zone di espansione destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni o dalla Provincia per le zone definite di interesse provinciale con delibera della Giunta provinciale. Il contenuto del piano di attuazione è quello indicato dall'articolo 38 della presente legge, esclusi la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la planivolumetria, nonché il modello. Per le aziende esistenti devono essere indicate e delimitate nel piano di attuazione le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all'ampliamento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune od i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

2. Il piano di attuazione, deliberato dal Consiglio comunale o dal competente organo consorziale, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della ripartizione competente per l'artigianato, l'industria, il commercio od il turismo dell'amministrazione provinciale o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

3. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti.

4. Il piano di attuazione può essere predisposto e presentato ai comuni territorialmente competenti anche dai proprietari che rappresentano almeno 2/3 della superficie di zona. I Consigli comunali devono esprimersi sul piano entro 60 giorni e trasmetterlo alla Giunta provinciale che provvede ai sensi dei commi precedenti. Nelle zone di interesse provinciale la Giunta provinciale può affidare la predisposizione del piano di attuazione alle imprese provvisoriamente assegnatarie che rappresentino almeno 2/3 della superficie di zona. Il piano di attuazione dovrà essere presentato alla Giunta provinciale che provvede ai sensi dei commi precedenti del presente articolo; in questi casi dovrà essere stipulata una convenzione tra la Provincia ed i committenti aventi titolo alla redazione del piano di attuazione, nella quale sono stabiliti gli oneri urbanistici così come gli eventuali altri oneri che dovranno essere rispettati nel piano di attuazione.

5. Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni e la Provincia possono affidare, mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie per l'apprestamento, il risanamento ed il consolidamento della zona interessata, agli assegnatari o ad enti direttamente interessati all'esecuzione di tali opere.

6. Nella convenzione di cui al comma precedente, i comuni o consorzi di comuni possono prevedere il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà sulle strade di penetrazione e sulle opere di urbanizzazione primaria delle zone produttive di rispettivo interesse, in favore degli assegnatari delle aree servite o degli enti direttamente interessati all'esecuzione delle opere, anche in comunione, a titolo gratuito o per un corrispettivo comunque non superiore all'ammontare dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il loro apprestamento. Nella stessa convenzione gli enti territoriali possono imporre agli assegnatari l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di penetrazione e relative opere di urbanizzazione primaria, anche in forma associata o consorziata.

#### Art. 46.

##### *Lavori in attesa del piano di attuazione*

1. In assenza del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di aziende produttive esistenti o alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree, a condizione che le stesse siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno del proprietario a realizzarle contemporaneamente con l'azienda produttiva.

2. Presupposto per il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento o la nuova costruzione è l'assegnazione dell'area da parte della Giunta comunale rispettivamente da parte della Giunta provinciale e l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 47. La delibera di assegnazione è titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso.

#### Art. 47.

##### *Esproprio e assegnazione delle zone produttive*

1. I comuni, i loro consorzi o la Provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 45 espropriano le aree destinate ad insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende mediante assegnazione in proprietà, con diritto di superficie o con diritto di concessione. Qualora il richiedente fosse già proprietario dell'area che forma oggetto dell'assegnazione, si può prescindere dall'espropriazione dell'area medesima.

2. Le domande per l'assegnazione delle aree di cui al primo comma devono indicare l'attività economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda prevista dell'edificio sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'investimento globale previsto.

3. Su proposta del competente comitato assessorile la Giunta provinciale può decidere l'assegnazione di massima di terreni nelle zone produttive di interesse provinciale ad aziende singole nonché a consorzi tra aziende, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale concernente l'assegnazione definitiva.

4. Gli enti di cui al comma 1, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano con delibera agli assegnatari le aree in proprietà, con diritto di superficie o con diritto di concessione. Il terreno assegnato così come le costruzioni ivi realizzate o parti di esse non possono essere né alienate né gravate di diritti reali, ad esclusione dei diritti di garanzia di mutui, per una durata ventennale a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che dispone l'assegnazione della proprietà o del diritto di superficie del terreno in favore dell'impresa; per lo stesso periodo è altrettanto vietato il trasferimento di qualsiasi utilizzazione o godimento a terzi. Alle società di persone sono inoltre vietate le modificazioni della composizione dei soci a responsabilità illimitata, con eccezione dell'ammissione o del ritiro di un socio della società di parenti fino al 3° grado incluso, di affini fino al 3° grado incluso o coniugi di altri soci. Alle società di capitali sono vietate le cessioni di quote o azioni per un ammontare superiore al 30 per cento — con riferimento alla situazione aziendale alla data della delibera di assegnazione —; ogni modificazione della composizione societaria, ivi compresa la cessione di quote o azioni deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data di cessione all'amministrazione provinciale. L'ente assegnante può, su domanda, annullare detti divieti e ha il diritto di determinare le relative condizioni. Se l'area produttiva è assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che ha disposto l'assegnazione con diritto di superficie, la proprietà della stessa su domanda dell'impresa superficaria è ceduta alla stessa, se essa ha osservato tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione; in ogni caso gli obblighi contenuti in questo articolo valgono fino allo scadere del termine dei vent'anni a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che ha disposto l'assegnazione con diritto di superficie. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie nel libro fondiario. In base alla delibera nel libro fondiario vengono annotati a carico dell'area assegnata il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, il vincolo di inalienabilità e il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull'area. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta con delibera dell'ente assegnante.

5. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:

- a) dell'attività rispettivamente delle attività produttive per il cui svolgimento viene assegnata l'area;
- b) dei tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e dell'inizio dell'attività produttiva;
- c) del livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi tra imprese il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere;
- d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;
- e) delle modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o delle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario;
- f) un divieto ventennale di alienazione nonché di cessione di diritti reali e di diritti d'uso ad esclusione dei diritti di garanzia di mutui sull'area assegnata.

6. Ente assegnante ed impresa assegnataria devono stipulare una convenzione in conformità ad una convenzione tipo approvata dalla Giunta provinciale che disciplina i diritti e gli obblighi delle due parti e che detta i vincoli connessi all'assegnazione di aree in zone produttive. La convenzione forma parte integrante della delibera di assegnazione. Ad ogni impegno assunto dall'impresa assegnataria deve corrispondere la relativa sanzione pecuniaria per i casi di inadempimento. In caso di inadempimenti contrattuali gravi che sono individuate da criteri di attuazione ai sensi delle legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, o di cessazione di attività l'ente assegnante revoca l'assegnazione in toto o in parte ed è prevista la restituzione di opere e stabili ivi costruiti. In tal caso l'ente assegnante sarà tenuto al pagamento del costo delle sole opere e costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione, se queste sono utilizzabili per scopi produttivi o per scopi sociali o altri a servizio dello stabilimento. Nel caso di opere o costruzioni già esistenti sull'area al momento dell'assegnazione, il valore da corrispondere per le medesime non potrà essere superiore al corrispettivo pagato al momento dell'acquisto, rivalutato secondo gli aumenti dell'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT fino al momento della suindicata restituzione. In caso di inadempimenti contrattuali gravi o di cessazione di attività sarà prevista anche la decadenza della concessione, l'estinzione del diritto di superficie, nonché il pagamento delle opere e degli stabili secondo quanto previsto in riferimento alle aree alienate. Nella convenzione deve essere previsto il diritto di prelazione in favore dell'ente assegnante. Si tratta in effetti di un diritto di riscatto convenuto mediante contratto in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge sulle espropriazioni e le assegnazioni di aree produttive. L'impresa assegnataria si obbliga nei confronti dell'ente assegnante a comunicare all'unità organizzativa competente entro 30 giorni qualsiasi atto avente per oggetto la trasformazione o fusione della società così come ogni modificazione della composizione societaria, ivi compresa la cessione di quote.

7. I termini previsti dal presente articolo e dalla convenzione sono termini perentori. Nel caso di infrazioni gravi la Giunta provinciale delibera la decadenza dell'assegnazione.

8. Gli atti giuridici espletati contrastanti con le disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo sono privi di efficacia giuridica.

#### Art. 48.

##### *Decadenza e utilizzo delle zone produttive*

1. Tutte le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 47 sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la procedura e le modalità di cui ai commi seguenti.

2. I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

3. Avverso la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia.

4. La pronuncia definitiva di decadenza comporta l'assoggettabilità dell'area e degli immobili all'espropriazione e la revoca di diritto delle agevolazioni concesse dalla Provincia. Sulla base del relativo

provvedimento l'ente competente può chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di esproprio, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

5. La procedura di decadenza dell'assegnazione può essere avviata anche qualora l'attività aziendale venga interrotta per più di due anni, se l'interruzione non sia deducibile dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda ai sensi delle rispettive norme provinciali.

6. Qualora l'area assegnata successivamente all'approvazione da parte dell'ente assegnante venga gravata di diritti reali o affittata o data in locazione, il proprietario o il superficario e l'affittuario o locatario nei confronti dell'ente assegnante rispondono in solido per il rispetto degli obblighi assunti.

7. In caso di alienazione dell'area assegnata o di una parte di essa successivamente all'approvazione da parte dell'ente assegnante il proprietario deve produrre all'ente assegnante copia autenticata del relativo contratto e corrispondere allo stesso ente un importo corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'alienazione, calcolato sulla base di una stima dell'ufficio estimo della Provincia, e, il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica. La stessa procedura si applica nel caso di vendita dell'edificio costruito sull'area assegnata o di una parte di esso; in questo caso la determinazione del prezzo del terreno avviene in rapporto alla quota percentuale del volume alienato. L'obbligo di restituzione della differenza non sussiste se l'area espropriata viene assegnata al proprietario originario.

8. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio, salvo le deroghe di cui al presente articolo. È ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio, qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale o di commercio all'ingrosso e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. Per le aziende di commercio all'ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l'esercizio dell'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili. La superficie destinata all'attività principale artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso deve essere almeno doppia rispetto a quella per il commercio al dettaglio, che comunque non deve essere superiore a mille metri quadrati, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dalle direttive o dai contingenti del piano commerciale. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge, rispettando le indicazioni dei piani urbanistici comunali commerciali, ove prescritti. In caso di cessazione o del venir meno della prevalenza dell'attività principale, in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata.

9. In via straordinaria ed al solo fine di garantire il servizio di prossimità per taluni beni, nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione è consentito il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio, su una superficie massima di cinquanta metri quadrati, per la tabella merceologica I per la rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio nonché per la vendita di quotidiani e periodici. Tali esercizi non possono essere ampliati oltre il precitato limite di superficie, né trasferiti in altre zone, né le relative autorizzazioni possono venire fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle direttive e dei contingenti previsti per detta zona produttiva dal piano commerciale comunale e alla individuazione specifica delle aree o degli edifici nel piano di attuazione della zona di espansione. Nelle zone per insediamenti produttivi non è consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni. Esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati né trasferiti in altri locali della stessa zona produttiva, né le relative autorizzazioni possono venire fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

## Art. 49.

*Locazione finanziaria di aree produttive*

1. Gli assegnatari di aree destinate ad insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione del diritto di superficie. In tal caso dell'osservanza dei vincoli assunti ai sensi dell'articolo 47 sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante sia gli assegnatari che l'impresa di locazione finanziaria.

2. Le aree destinate ad insediamenti produttivi possono essere assegnate anche ad imprese di locazione finanziaria che si impegnino di realizzare gli impianti aziendali e a darle in locazione ad imprese. La delibera di assegnazione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 47, comma 5, della presente legge. Per quanto riguarda l'attività aziendale, per il cui svolgimento l'area è assegnata, è sufficiente l'indicazione della categoria di attività. L'assegnatario rimane responsabile ai sensi dell'articolo 47 dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.

## Art. 50.

*Strade di penetrazione alle zone produttive di interesse provinciale*

1. Le strade di penetrazione e le relative opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive di interesse provinciale dopo l'ultimazione dei lavori sono concesse in demanio al comune territorialmente competente tramite decreto del presidente della Giunta provinciale sulla base di deliberazione della Giunta provinciale. Dopo la cessione delle infrastrutture, la Giunta provinciale mantiene la possibilità di eseguire lavori straordinari che risultino necessari in relazione alle assegnazioni di terreno nelle zone produttive e per il completamento dei lavori di infrastrutture già realizzati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 6, della presente legge e del comma I del presente articolo trovano applicazione anche per la regolamentazione del diritto di proprietà o degli oneri connessi alla manutenzione delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria predisposte ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, ed ultimate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 51.

*Disposizioni di ordine pubblico*

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 44 fino a 50 della presente legge sono disposizioni di ordine pubblico.

## CAPO VI

## ZONE DI RECUPERO

## Art. 52.

*Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente*

1. I comuni individuano, nell'ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

2. Per le zone di cui al precedente comma, i comuni elaborano un piano di attuazione come previsto dall'articolo 30. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere, oltre al contenuto di cui all'articolo citato, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui all'articolo 59, lettere b), c), d) ed e), e le unità di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza.

3. Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60 per cento della cubatura dell'unità di intervento.

4. Se si tratta di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o la cui conservazione sia prescritta dal piano di recupero per motivi di tutela dell'ambiente architettonico, la Giunta provinciale può concedere deroghe alla norma di cui al precedente comma 3, qualora le esigenze della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o della conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la totale o parziale trasformazione dell'immobile in abitazioni. La deroga viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale.

5. Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio.

## Art. 53.

*Lavori in attesa del piano di recupero*

1. In attesa del piano di recupero, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 59, purché riguardino interi edifici e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero, con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma dell'articolo 52, comma 1. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica l'articolo 28. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti dell'articolo 28, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo da annotarsi nel libro fondiario a richiesta del comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario assuma per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'articolo 79. La convenzione non è richiesta, qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il comma 2 dell'articolo 60.

2. Il termine «recupero» sostituisce il termine «risanamento» nella vigente legislazione provinciale.

## Art. 54.

*Contenuto del piano di recupero*

1. Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico od artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente, nonché alla tutela degli insiemi.

2. I proprietari, i conduttori e gli altri aventi diritto al possesso o al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso, nonché i loro delegati sono obbligati a fornire al comune o suoi incaricati tutte le informazioni richieste per poter valutare la necessità del recupero della zona o per preparare o attuare il recupero stesso.

## Art. 55.

*Piani di recupero*

1. Il piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.

2. Il piano di recupero deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime.

3. La Giunta provinciale delibera sul piano di recupero, sentita la commissione urbanistica provinciale.

4. L'approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esse previste.

5. L'approvazione del piano di recupero da parte della Giunta provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione dei nuovi vincoli ivi previsti. La sovrintendenza provinciale ai beni culturali è tenuta a curare le conseguenti cancellazioni e annotazioni tavolari. A tale scopo alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è

invitato con diritto di voto il rappresentante della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, la cui presa di posizione deve risultare dal parere della commissione.

#### Art. 56.

##### *Interventi di recupero e programmi pluriennali*

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 24. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

3. In relazione alla collocazione del finanziamento delle zone di recupero nel programma decennale i comuni devono adeguare i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

#### Art. 57.

##### *Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente*

1. I piani di recupero sono attuati:

1) dai comuni nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facoltà di affidarli all'istituto ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero;

2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

3) dall'istituto nei seguenti casi:

a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio e di quello affidato ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi da attuare, mediante occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

2. L'occupazione temporanea può aver luogo dopo che il sindaco, previa delibera della Giunta comunale, abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse entro un termine non inferiore ad un anno.

3. La diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza indicato nel programma pluriennale di attuazione, nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero della unità minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi del primo comma del precedente articolo 52.

#### Art. 58.

##### *Recupero mediante occupazione temporanea*

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 57, il sindaco chiede all'istituto di intervenire. L'istituto entra nel possesso dell'immobile mediante l'occupazione temporanea.

2. L'occupazione temporanea è disposta dal Presidente della Giunta provinciale; nel decreto di occupazione devono essere stabilite, su proposta dell'istituto e sentito, ove possibile, il proprietario, le condizioni del rapporto di locazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, tenuto conto dei contributi provinciali conseguibili nel caso concreto. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale deve essere annotato nel libro fondiario con l'indicazione della durata del rapporto di locazione.

3. Il proprietario rientra nella piena disponibilità del suo diritto rimborsando, nei limiti di quanto dovuto ai sensi del comma precedente, la spesa sostenuta fino al momento del rilascio della licenza d'uso o di agibilità e un interesse non superiore a quello previsto per i canoni di locazione dell'edilizia convenzionata.

#### Art. 59.

##### *Definizione degli interventi*

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, concernente la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.

3. Il risanamento di edifici singoli siti in zone residenziali non soggette ad un piano di attuazione può essere effettuato anche tramite demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, purché siano rispettate le distanze da edifici stabilite dal Codice civile.

#### Art. 60.

##### *Sistemazione temporanea di famiglie*

1. Qualora non siano disponibili abitazioni comunali di vecchia costruzione, il comune concorda con l'istituto la sistemazione delle famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni, perché la natura e durata dei lavori di recupero non consente altra soluzione. L'istituto provvede ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 8, e 19, commi 1, 2, 4 e 5, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13.

2. Dopo il rilascio della licenza d'uso, la famiglia ha diritto di ottenere nello stesso edificio un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno, secondo le norme vigenti, fatta salva l'applicazione del canone risultante dall'assunzione degli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79. Tale diritto spetta solo alle famiglie, i cui componenti non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro.

3. Per la sistemazione temporanea di famiglie ai sensi del comma 1, nonché in caso di demolizione e ricostruzione di alloggi dell'istituto e per l'immissione di famiglie senza tetto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, qualora non siano disponibili abitazioni di vecchia costruzione, l'istituto può acquistare od affittare abitazioni ai sensi delle disposizioni sull'edilizia convenzionata. Qualora le abitazioni siano ancora in fase di costruzione, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37.

4. Gli immobili compresi in aree non assoggettate alla formazione di un piano di recupero ai sensi dell'articolo 52, comma 3, possono essere acquistati dall'istituto al fine di attuare gli interventi previsti all'articolo 59, ivi compresa la completa demolizione e ricostruzione degli immobili stessi a scopo residenziale. Ugual facoltà di acquisto spetta all'istituto per gli immobili siti in zone di recupero anche prima che siano approvati i relativi piani di recupero.

#### Art. 61.

##### *Incaricato per il recupero*

1. La Giunta provinciale, d'intesa con il comune, nomina un architetto scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, istituito in base all'articolo 113, che sovrintende all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attività dell'amministrazione provinciale e comunale.

2. All'uopo l'architetto è membro di diritto della commissione edilizia comunale limitatamente alla materia di sua competenza ai sensi del comma precedente.

3. Per l'attuazione di piani di recupero di centri urbani l'architetto può essere sostituito da un comitato di coordinamento composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali un esperto in materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa, compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'articolo 114.

#### Art. 62.

##### *Assunzione della progettazione*

1. Per l'attuazione dei piani di recupero la Giunta provinciale può elaborare a sue spese il progetto esecutivo concernente singoli comparti con un patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui alle leggi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in grave degrado edilizio, i cui proprietari hanno prevalentemente un reddito non superiore a quello fissato nell'articolo 6/bis, comma 1, numero 2, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

#### Art. 63.

##### *Recupero di case inabitabili*

1. In caso di dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa prevista nella terza proposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il comune, se non intende provvedere in proprio entro un termine che può essere prefissato dalla Giunta provinciale, deve affidare all'istituto la gestione dell'edificio relativo, purché esso contenga in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare. Per tutti gli alloggi affidati in gestione l'istituto stipula con il comune un contratto di locazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della stessa legge.

#### Art. 64.

##### *Standards minimi per il recupero*

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli standards minimi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 59. In tali standards minimi rientra comunque il rispetto delle norme per il contenimento del consumo energetico relativo agli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonché delle norme della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, concernente «Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore».

#### Art. 65.

##### *Opere di urbanizzazione*

1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
  - a) strade residenziali;
  - b) spazi di sosta e di parcheggio;
  - c) fognature;
  - d) rete idrica;
  - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  - f) pubblica illuminazione;
  - g) spazi di verde attrezzato.
2. Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:
  - a) asili nido e scuole materne;
  - b) scuole dell'obbligo;
  - c) mercati di quartiere;
  - d) delegazioni comunali;
  - e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  - f) impianti sportivi di quartiere;
  - g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.

#### CAPO VII

##### CONCESSIONE EDILIZIA

#### Art. 66.

##### *Obbligo della concessione*

1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del comune.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente legge.

3. È vietata qualsiasi costruzione su terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti. Per il rilascio della concessione edilizia riguardante progetti con particolare effetto sul terreno deve essere elaborata una relazione di un geologo o di un laureato in scienze agrarie o forestali, secondo la rispettiva competenza.

4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

5. Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e quindi per il rilascio della relativa concessione in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonché la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'articolo 40 della presente legge. La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa concessione in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale.

6. La concessione è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione della stessa da parte del comune nel successivo biennio o all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.

7. La concessione è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la concessione.

8. Ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, per le domande di concessione edilizia prima del rilascio della concessione devono essere compilati dei questionari statistici prescritti dall'ISTAT.

## Art. 67.

*Impianti di interesse provinciale*

1. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi delle leggi provinciali 23 dicembre 1976, n. 57 e 29 luglio 1986, n. 21, nonché quelli per la depurazione delle acque di rifiuto, ai sensi delle leggi provinciali 21 agosto 1975, n. 48 e 28 agosto 1976, n. 39, realizzati da parte dell'amministrazione provinciale sulla base di programmi stabiliti dalla Provincia, non sono subordinati alla concessione edilizia. La conformità dei progetti con il piano urbanistico del comune territorialmente competente e con l'ordinamento urbanistico provinciale viene accertata dall'assessore all'urbanistica, sentito il sindaco territorialmente competente. Questo procedimento si applica a tutte le opere sanitarie e sociali ed alle infrastrutture di qualsiasi natura di interesse sovracomunale e di competenza dell'amministrazione e/o di interesse provinciale. E sentito il sindaco territorialmente competente. L'autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio, ove prescritta, viene richiesta dall'assessore all'urbanistica presso l'autorità provinciale competente.

## Art. 68.

*Norme per l'esecuzione di lavori pubblici*

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applica la relativa legge provinciale.

## Art. 69.

*Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione edilizia*

1. Le determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende rigettata e l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, senza necessità di messa in mora.

2. In caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda di concessione nei termini di legge il richiedente può presentare istanza all'amministrazione provinciale. Su richiesta dell'assessore provinciale all'urbanistica la documentazione presentata al comune deve essere trasmessa a cura del sindaco entro 10 giorni all'amministrazione provinciale. L'assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla nomina del commissario, in caso di inadempimento del sindaco.

## Art. 70.

*Rilascio della concessione edilizia*

1. La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia il titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio.

2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione e della Provincia o del Comune, la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

3. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

4. Le concessioni rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro.

## Art. 71.

*Concessione in deroga*

1. Il rilascio di concessioni in applicazione di disposizioni, le quali consentono alle amministrazioni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo nullaosta dell'assessore provinciale competente nonché della Sovrintendenza ai beni culturali.

2. I poteri di deroga di cui al comma precedente possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.

## Art. 72.

*Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità*

1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione del lavoro.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

3. La concessione non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.

4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso escusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

5. Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi pubblici, il titolare della concessione ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio della concessione edilizia conservano la loro efficacia. Il titolare della concessione deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.

6. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

8. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.

## Art. 73.

*Contributo relativo alla concessione edilizia*

1. La Giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo, con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, in base alle rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per metro quadro e per metro cubo, per l'edilizia residenziale nonché l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla Giunta provinciale non può essere inferiore al costo determinato con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui al presente articolo. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 40, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere.

3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere.

4. La concessione edilizia per nuove costruzioni destinate ad esercizi pubblici è subordinata al parere favorevole della commissione comunale per la disciplina degli esercizi pubblici o al nullaosta del Presidente della Giunta provinciale secondo le rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti.

#### Art. 74.

##### *Sospensione dei lavori in attesa del piano*

1. A decorrere dal giorno di deposito del progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o di modifiche al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

2. Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della Giunta provinciale fino alla loro esecutività, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione di costruzione, quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.

#### Art. 75.

##### *Determinazione del contributo sul costo di costruzione*

1. La quota parte del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione è variabile dal 5 al 20 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 73 e viene determinata dalla Giunta provinciale nel regolamento di esecuzione della presente legge, tenendo conto della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni.

2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni:

- a) abitazione;
- b) attività terziarie eccettuato il commercio;
- c) commercio al dettaglio;
- d) attività produttive e commercio all'ingrosso;
- e) agricoltura;
- f) opere di interesse pubblico.

3. Considerato che solo un'esigua parte del territorio provinciale è suscettibile di utilizzazione edificatoria, anche i cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell'articolo 82, comma 2 e, se attuato senza concessione edilizia, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell'opera abusivamente trasformate stabilito in base all'articolo 73.

4. Comuni dichiarati economicamente depressi in base al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione del contributo sul costo di costruzione per aziende di prestazioni di servizi rilevanti per lo sviluppo economico del territorio comunale.

#### Art. 76.

##### *Esonero dal contributo sul costo di costruzione*

1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta:

- a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all'articolo 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;
- b) per la costruzione a scopo residenziale da parte dell'avente titolo a norma dell'articolo 70, comma 1, nella sede dell'azienda agricola, fino alla cubatura complessiva di 1000 m<sup>3</sup>;

c) per gli interventi di risanamento ai sensi della presente legge che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione;

d) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 m<sup>3</sup>;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni esistenti, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nelle zone di interesse collettivo, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

h) per interventi per l'ampliamento e la nuova costruzione di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande;

j) per la cubatura di qualsiasi destinazione d'uso in zone produttive;

k) per il volume riservato al commercio al dettaglio.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera d), è applicabile esclusivamente a favore di famiglie che realizzino il volume residenziale nel comune in cui hanno la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile e che non siano proprietari, usufruttuari o usuari in qualsiasi località di alloggio della dimensione minima di 495 m<sup>3</sup> che consenta un reddito annuo superiore all'importo indicato dall'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiornati a norma dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10; in caso di alloggio inferiore a 495 m<sup>3</sup> l'esenzione si applica alla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'esenzione di cui al comma 1, lettera d), si applica anche agli emigrati all'estero che assumono gli impegni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

4. Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente di cui al comma 1, lettera d), è aumentata applicando alla superficie superiore ai 110 m<sup>2</sup> l'altezza virtuale definita in 4,5 m.

5. L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di 495 m<sup>3</sup> sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

6. Nelle zone residenziali per il volume destinato ad attività culturali, educative, formative, sportive e ricreative e comunque a prestazioni di servizi senza scopo di lucro, il contributo sul costo di costruzione ed il contributo di urbanizzazione secondaria non sono dovuti, se il richiedente la concessione, mediante atto unilaterale d'obbligo, autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinato alle predette finalità. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune ed a spese del concessionario.

7. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. A richiesta dei concessionari, da presentarsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni restituiscono i contributi corrisposti e non dovuti ai sensi del comma 5 senza interessi e rivalutazione.

#### Art. 77.

##### *Adeguamento di edifici esistenti*

1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione

e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 73. Sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all'articolo 73 i vomi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dall'1 gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, già destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia di igiene e sanità fissati per gli interventi di recupero.

4. In caso di sopraelevazione di edifici esistenti si può derogare dalle distanze previste dal piano urbanistico comunale, purché sia osservato l'indice di visuale libera in rapporto di 1:1 verso edifici esistenti.

#### Art. 78.

##### *Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza*

1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria. Per l'alloggio di servizio è dovuto anche il contributo di urbanizzazione secondaria.

2. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiori a 3 metri viene computata esclusivamente l'altezza di 3 metri per ogni piano.

3. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo per il volume destinato alle attività produttive o al commercio all'ingrosso, il contributo sul costo di costruzione ed il contributo di urbanizzazione secondaria non sono dovuti, se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinato ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario.

#### Art. 79.

##### *Edilizia convenzionata*

1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie dicui al comma 3.

2. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4 per cento del costo convenzionale dell'abitazione. Il costo convenzionale dell'abitazione si compone:

- a) del costo di costruzione per metro quadrato determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 73 e commisurato alla superficie convenzionale di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- b) del costo dell'area la cui incidenza massima non deve superare il 30 per cento del costo di costruzione di cui alla lettera a);
- c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.

3. Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire per 20 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del comma 1 vengano concesse agevolazioni edilizie, il vincolo è esteso a 30 anni.

4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l'abitazione a persone residenti in un comune della provincia ai sensi del comma 3. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario.

Costituisce elemento essenziale degli atti contrattuali l'obbligo di comunicare tempestivamente ai comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi dei commi 1 e 3 è nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullità colpisce la parte eccedente.

5. Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione a scopo abitativo primario non avvenga entro il termine di cui al comma 3, l'abitazione venga messa, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, a disposizione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale diventa in tal modo locatario. L'Istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario dimostri la necessità di destinare l'abitazione al fabbisogno proprio, del coniuge o di parenti od affini in linea retta entro il secondo grado.

6. I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo ventennale da quelle soggette al vincolo trentennale. A tale scopo l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari delle agevolazioni edilizie.

7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche per case-albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap, nonché per comunità-alloggio ed alloggi protetti.

8. Previo nulla osta del sindaco, se il vincolo è ventennale, o previo nulla osta del direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, purché l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o al comune non è richiesto alcun nulla osta.

9. Con le modalità di cui al comma 8 possono essere effettuate nell'immobile vincolato permuta, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali.

10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore di ripartizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio del nulla osta entro il termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o dei comproprietari attestante l'avvenuta presentazione della domanda, rimanendo il dichiarante comunque responsabile dell'osservanza dell'obbligo che gli alloggi possono essere occupati esclusivamente da famiglie di cui al comma 3.

11. Decorso il periodo di 20 anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Se si tratta di abitazioni per le quali siano state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione del vincolo nonché dell'eventuale ipoteca nel libro fondiario viene rilasciato dal direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale dopo il decorso dei 30 anni di cui al comma 3, rispettivamente dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia.

12. Se l'abitazione convenzionata durante il periodo di validità del vincolo dovesse rendersi libera, essa deve essere occupata entro sei mesi da una famiglia con i requisiti di cui al comma 3. Decorso tale termine si applica il comma 5.

13. Ai residenti in provincia sono parificati gli emigrati all'estero, residenti prima dell'emigrazione in un comune della provincia, nonché i residenti in provincia di Bolzano trasferitisi in altre regioni dello Stato, che successivamente ristabiliscono la loro residenza in provincia di Bolzano, e i loro coniugi non legalmente separati e figli, i quali si impegnano ad occupare l'alloggio convenzionato e a stabilire ivi la loro residenza anagrafica entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso.

14. Per il caso dell'occupazione dell'abitazione convenzionata, soggetta ai vincoli di cui al comma 3, da parte di persone non aventi diritto, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo deve essere prevista una sanzione pecuniaria nella misura del costo di costruzione dell'abitazione di cui alla lettera a) del comma 2. Se l'abitazione convenzionata, abusivamente occupata, non viene sgomberata entro sei mesi dall'accertamento e dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria di pari misura. Per la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'articolo 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

## CAPO VIII

## VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

## Art. 80.

*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.

2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree:

assoggettate alla tutela di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 «Ordinamento forestale»),

o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sugli usi civici, nonché delle aree di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico e storico,

e alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio,

il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta provinciale ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

## Art. 81.

*Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali*

1. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

2. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per l'intavolazione nel libro fondiario, che deve essere eseguita gratuitamente.

3. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

4. In caso di ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti viene soltanto disposta la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o provinciali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei

luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

6. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al Presidente della Giunta provinciale.

7. In caso d'inerzia, protrattasi per 30 giorni dalla data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 80 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 80, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

8. I provvedimenti della Giunta provinciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità di cui all'articolo 131 della presente legge, o entro cinque anni dal rilascio della dichiarazione di agibilità.

9. I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'amministrazione comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 20, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

## Art. 82.

*Determinazione delle variazioni essenziali*

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quell'oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Sono considerate varianti essenziali al progetto approvato:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;

b) aumento della cubatura o della superficie utile superiore al 20 per cento di quella del progetto approvato;

c) divergenze superiori al 20 per cento dei parametri urbanistici edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 59.

3. Gli interventi di cui al precedente comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e provinciali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 81 e 100 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

## Art. 83.

*Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione*

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'articolo 73 della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio estimo provinciale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

## Art. 84.

*Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 98, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 59, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dall'articolo 73.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico o storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente la tutela del paesaggio, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 81.

6. È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 66, 75 e 78.

## Art. 85.

*Accertamento di conformità*

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 81, comma 1, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui all'articolo 84, comma 1, nonché nei casi di parziale difformità nel termine di cui all'articolo 83, comma 1, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 66, 75 e 78.

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

## Art. 86.

*Varianti in corso d'opera*

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939,

n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del paesaggio.

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'articolo 59.

3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 100 della presente legge.

## Art. 87.

*Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

## Art. 88.

*Annullamento della concessione*

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio estimo provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 85.

## Art. 89.

*Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche*

1. Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni di cui all'articolo 90 possono essere annullati dalla Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonché all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al comma 1.

4. Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nell'articolo 81.

## Art. 90.

*Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori*

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché — unitamente al direttore di lavori — a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecu-

niarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 86 fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

#### Art. 91.

##### *Riscossione*

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 92.

##### *Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici*

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 85. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nei casi in cui sia prevista ai sensi dell'articolo 88 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullità degli atti non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 85 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 93.

##### *Lottizzazione*

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata; aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né intavolati nel libro fondiario, ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescri-

zioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei comproprietari attestante l'avvenuta presentazione della domanda nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup> devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 90, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere annotato a tal fine nel libro fondiario.

8. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In casi di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 81.

9. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo l'annotazione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Tali disposizioni si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della citata legge e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

#### Art. 94.

##### *Confisca dei terreni*

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata intavolazione nel libro fondiario.

#### Art. 95.

##### *Demolizione di opere*

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche mediante trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco dà notizia all'assessore provinciale ai lavori pubblici, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori, se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

#### Art. 96.

##### *Valore venale dell'immobile*

1. L'ufficio estimo provinciale è tenuto a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore degli immobili in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

#### Art. 97.

##### *Aziende erogatrici di servizi pubblici*

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 85 e, limitatamente alle prime due rate, nell'ipotesi dell'articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

3. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma può essere prodotta copia di una fattura emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

4. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

#### Art. 98.

##### *Opere interne*

1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela del paesaggio.

5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.

#### Art. 99.

##### *Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione*

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 66, 75 e 76 della presente legge comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a, b) e c) del comma precedente non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 91 della presente legge.

#### Art. 100.

##### *Sanzioni penali*

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza le sanzioni penali stabilite dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici, ovvero dalle prescrizioni e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 93. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

#### Art. 101.

##### *Sanzioni a carico dei notai*

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli, previsti dagli articoli 92 ed 93 della presente legge e non convalidabili, costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 93, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 93 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale.

#### Art. 102.

##### *Norme relative all'azione penale*

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui presente capo.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 85, l'udienza ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, viene fissata d'ufficio dal Presidente della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

#### Art. 103.

##### *Mezzi per l'attuazione della legge*

1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione e l'osservanza della presente legge.

2. I sindaci devono inviare all'ufficio urbanistico provinciale, nel termine più breve possibile, copia autentica delle deliberazioni, ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione della presente legge.

#### Art. 104.

##### *Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici*

1. In considerazione che l'85 per cento della popolazione vive sul 6 per cento della superficie (fondo-valle fino a 1600 m s.l.m.), dal quale proviene anche il 90 per cento del reddito da attività agricole, mentre il rimanente territorio compone il paesaggio, costituente con le acque la maggiore risorsa naturale del territorio, ma esposta estensivamente a movimenti idrogeologici, tutto il territorio deve essere sottoposto periodicamente a controllo anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici per controllare sia l'attività urbanistica ed edilizia, sia il fattore di instabilità e di rischi naturali ed umani.

#### Art. 105.

##### *Ricorso popolare*

1. Alla rigorosa osservanza della presente legge e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto chiunque può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale avverso progettazioni, approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere disposte da privati o da pubbliche amministrazioni in contrasto con quanto previsto e prescritto dai piani approvati o dai regolamenti o con le disposizioni della presente legge. La Giunta provinciale provvede entro i successivi 30 giorni occorrendo con l'annullamento della concessione e con l'emanazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 89.

#### Art. 106.

##### *Intervento d'ufficio della Giunta provinciale*

1. Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l'assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione dei lavori invitando il sindaco ad adottare le sanzioni di cui all'articolo 81 entro un termine all'uopo fissato. In caso di inerzia del sindaco le sanzioni di cui all'articolo 81 possono essere applicate dalla Giunta provinciale. L'acquisizione viene fatta a favore della Provincia con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa delibera della Giunta provinciale. Il decreto è vidimato e reso esecutivo dal pretore nella cui giurisdizione ricade l'opera.

2. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

## CAPO IX

### IL VERDE AGRICOLO, ALPINO E BOSCO

#### Art. 107.

##### *Il verde agricolo, alpino e bosco*

1. Verde agricolo: Nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonché per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti per altra destinazione.

2. Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad una azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell'azienda. Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente.

3. La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo nelle zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'articolo 21, commi 1, 3 e 4.

4. Le aziende zootecniche industrializzate possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente.

5. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.

6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale.

7. I proprietari di minime unità colturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1000 m<sup>3</sup> computando a tale scopo la densità di 0,04 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> dei terreni coltivati costituenti la minima unità colturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità colturale. Qualora per i motivi di cui agli articoli 11 e 17/a del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, e successive modifiche, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dalla minima unità colturale, a carico della minima unità colturale, di cui faceva parte l'immobile distaccato, viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione.

8. I proprietari di minime unità colturali, i cui terreni coltivati non sono sufficienti per consentire, osservando la densità di 0,04 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, la realizzazione di volume residenziale nella misura massima di 1000 m<sup>3</sup>, possono realizzare nella sede dell'azienda agricola il volume a scopo residenziale fino a tale misura massima. Per poter usufruire della presente norma il richiedente deve, in rapporto alla densità edilizia di 0,04 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, aggregare alla minima unità colturale i terreni coltivati di sua proprietà. Senza tale aggregazione non può essere rilasciata la relativa concessione edilizia. Terreni coltivati, acquistati dopo il rilascio della concessione edilizia devono essere aggregati alla minima unità colturale in rapporto alla densità edilizia di 0,04 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

9. Il trasferimento di aziende agricole come definite dalle direttive comunitarie o di minime unità culturali dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto, qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio.

10. Il nuovo volume a scopo residenziale realizzabile nell'area della vecchia sede dell'azienda è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79.

11. Esercizi ricettivi esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco il giorno 1° gennaio 1988, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante norme in materia di esercizi pubblici. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di  $0,6 \text{ m}^3/\text{m}^2$  alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Qualora al vincolo di destinazione già dopo dieci anni subentri la trasformazione dell'esercizio in alloggi convenzionati, l'obbligo di convenzionamento ha una durata trentennale. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.

12. Nelle zone di cui al comma precedente, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi dopo il 22 aprile 1970 possono essere ricostruiti nella stessa cubatura, mantenendo la destinazione d'uso preesistente. Edifici residenziali demoliti o espropriati in qualsiasi zona sottoposta all'esproprio possono essere ricostruiti nel verde agricolo, mantenendo la stessa cubatura e la destinazione d'uso preesistente. Questa norma si applica dall'entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

13. Costruzioni esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, possono essere demolite e ricostruite nella stessa posizione senza modifica della destinazione preesistente. Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell'articolo 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale. Al fine di eliminare situazioni di pericolo lungo le strade è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sull'area di pertinenza o nelle immediate vicinanze.

14. Previo evidenziamento nel piano urbanistico comunale nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di impianti da golf, maneggi, piste per slittino naturali ed altri impianti per il tempo libero che abbiano una destinazione limitata nel tempo e non modifichino le superfici dei terreni.

15. Costruzioni esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, adibiti a tale data ad attività produttiva secondaria e che non siano già stati ampliati in base alla legge sopracitata, possono, indipendentemente dalla densità fondiaria, essere ampliati nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre il 50 per cento del volume esistente a scopo produttivo. Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.

16. Singoli edifici a scopo residenziale esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a  $850 \text{ m}^3$ , possono essere ampliati fino a  $850 \text{ m}^3$ .

17. Le abitazioni ampliate ovvero quelle nuove realizzate in applicazione del comma 16 devono essere convenzionate ai sensi dell'articolo 79 della presente legge. Quest'obbligo non è prescritto per i proprietari di aziende agricole, che non raggiungono l'estensione della minima unità culturale; questo vale anche per abitazioni che non vengono ampliate per più del 20 per cento.

18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di un'abitazione nella misura massima di  $495 \text{ m}^3$ . La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole agli effetti della presente legge quelle che dispongono di un'area di almeno  $5.000 \text{ m}^2$ , di cui  $500 \text{ m}^2$  adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni la relativa attività di giardinieri ed essere iscritto nel relativo registro previsto dal relativo ordinamento professionale.

19. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e dell'articolo 20, comma 1, le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative prevalentemente rurali, possono essere definite zone residenziali rurali. In queste zone è consentita la costruzione di fabbricati rurali e di edifici residenziali ai sensi del presente articolo. Il piano urbanistico comunale può prescrivere un piano di attuazione.

20. Il volume in fabbricati residenziali adibito ad attività produttiva, a commercio a dettaglio o a prestazione di servizio ed esistenti nel verde agricolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, non più utilizzati per tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente in abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 79 della presente legge a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 m dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale.

21. Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree.

22. Qualora la sede dell'azienda agricola sia costituita da un immobile soggetto ai vincoli ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall'assessorato per l'agricoltura per il recupero della sede dell'azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla sovrintendenza ai beni culturali ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o dall'assessorato alla tutela dell'ambiente ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all'osservanza dei vincoli. Qualora a giudizio della Sovrintendenza ai beni culturali l'intervento di recupero sia incompatibile con la necessità di conservazione, è ammessa la costruzione di un separato edificio della misura massima di  $700 \text{ m}^3$  osservando i criteri della tutela degli insiemi.

23. Fabbricati rurali esistenti nel verde agricolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente in abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale. In caso di demolizione e ricostruzione la posizione può essere spostata in un luogo urbanisticamente, ambientalmente o paesaggisticamente più idoneo, purché la suddetta distanza di 300 m venga rispettata. Il termine di un anno di cui all'articolo 26 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è sostituito dal termine di 6 anni.

24. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni di aziende ortofloricole.

25. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione per il commercio al dettaglio in magazzini di frutta

o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricolo con esclusione dell'applicabilità del comma 23 del presente articolo.

26. Le case residenziali disabitate esistenti nel verde agricolo o nel bosco nonché in zone edificabili, che vengono dichiarate inabitabili ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, devono essere risanate in modo da renderle abitabili. In caso di inerzia del proprietario, il Sindaco, trascorsi 5 anni dalla diffida, procede all'occupazione temporanea ed alla locazione dell'edificio per l'esecuzione dei lavori di recupero. L'occupazione temporanea è disposta dal Sindaco con ordinanza. Le condizioni del rapporto di locazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, sono fissate nell'ordinanza. Il proprietario rientra nella piena disponibilità del suo diritto, rimborsando quanto dovuto fino al momento del rilascio della licenza d'uso, nonché gli interessi legali. Per motivi di sicurezza del traffico, urbanistici e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la posizione può essere spostata in luogo più idoneo. In caso di inerzia da parte dell'avente titolo oltre cinque anni dalla diffida del sindaco, questi procede alla demolizione d'ufficio del fabbricato.

27. Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere costruiti soltanto da singoli agricoltori diretti o proprietari di aziende agricole; vengono considerate anche le superfici in affitto, qualora venga prodotto un contratto di affitto con una durata di almeno 15 anni. Se per il calcolo del fabbisogno vengono considerate anche superfici prese in affitto, la destinazione d'uso del fabbricato aziendale non può essere cambiata.

#### Art. 108.

##### *Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola*

1. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso può realizzare nella sede della propria azienda agricola — oltre il volume a scopo residenziale massimo attualmente ammesso — un volume massimo di 250 m<sup>3</sup>, da destinarsi esclusivamente all'attività di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attività e per l'iscrizione nel relativo elenco provinciale e che dal 30 novembre 1980 non sia avvenuto alcun distacco di volume residenziale dalla sede dell'azienda agricola. Il volume realizzato ai sensi del presente comma è esente dal contributo afferente al costo di costruzione. La realizzazione di bagni di fieno rientra nell'attività di agriturismo.

2. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedono nel maso e collaborino alla coltivazione dello stesso possono esercitare un'attività economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola. Qualora l'esistente cubatura dei fabbricati rurali non consenta l'esercizio di tale attività, essa può essere aumentata fino ad un massimo di 130 m<sup>2</sup> di superficie lorda a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali. Nel senso dell'attività economica secondaria questa disciplina trova applicazione anche per la realizzazione di bagni di fieno. Dopo la cessazione dell'esercizio di bagni di fieno questi vani devono essere adibiti a scopi agricoli o a un'altra attività economica secondaria ai sensi di questo articolo.

3. I fabbricati realizzati ai sensi dei precedenti commi rimarranno comunque parte integrante della sede dell'azienda, non potranno esserne distaccati e rimarranno vincolati alla destinazione d'uso per 10 anni.

4. I criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi verranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

#### Art. 109.

##### *Densità fondiaria nel verde agricolo*

1. Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

2. La cubatura esistente il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6) viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

3. In caso di acquisto di terreno agricolo dopo il giorno 22 aprile 1970, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

#### Art. 110.

##### *L'urbanizzazione primaria nel verde rurale*

1. Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità, e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la concessione. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed è presupposto per il rilascio della licenza d'uso.

2. Su prescrizione del Comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 m dalla rete di fognatura del Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.

3. In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

4. Se il Comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l'allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di concessione viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il Comune chiede il parere del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

5. Ove il Comune non sia dotato di fognature con adeguato impianto epurativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi del precedente comma, è vietata qualsiasi costruzione nel verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.

6. Con regolamento di attuazione saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondità della falda freatica e alla natura fisico-chimica del suolo.

#### Art. 111.

##### *Il paesaggio agrario-tradizionale*

1. Qualora nelle zone di utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l'autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario-tradizionale lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all'articolo 107 ed ammettano esclusivamente il risanamento conservativo degli edifici esistenti, l'amministrazione provinciale può concedere contributi annui.

2. Per poter usufruire del contributo i proprietari devono impegnarsi formalmente alla conservazione del verde agricolo prestando la loro opera per la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione degli immobili.

3. Tale contributo, che non può superare l'importo fissato per ettaro dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, viene commisurato alla reale difficoltà di conservazione del paesaggio agrario tradizionale e della conseguente gestione aziendale espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa l'ammontare del premio per singoli scaglioni di punti e può anche escludere la concessione del premio per un gruppo di aziende sul quale la difficoltà di cui sopra non si ripercuote notevolmente. Dal contributo sono escluse le aziende che percepiscono l'indennità compensativa di cui all'articolo 30 della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63.

#### Art. 112.

##### *Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie*

1. Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione.

2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il Sindaco, previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e per motivi di tutela del paesaggio nuove costruzioni lungo le strade comunali e provinciali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale. La riduzione della distanza dalle strade statali, che è ammessa limitatamente ai casi di ampliamento o ricostruzione di edifici esistenti, viene concessa dall'assessore provinciale all'urbanistica su conforme parere della Commissione urbanistica provinciale. La Commissione urbanistica provinciale è integrata a tale scopo da un funzionario destinato dal competente dirigente compartimentale dell'ANAS.

3. Nell'edificazione lungo i tracciati delle linee ferroviarie dalla più vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia:

a) nell'ambito delle zone residenziali, di quelle per opere e impianti di interesse pubblico e di quelle per insediamenti produttivi previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m;

b) nel rimanente territorio comunale: 30 m;

c) in caso di ampliamento di edifici esistenti: la distanza della costruzione preesistente.

4. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, l'Assessore provinciale all'urbanistica, su parere conforme della commissione urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un rappresentante locale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato S.p.a.; può autorizzare distanze minori per la ricostruzione di fabbricati esistenti.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie in prossimità di officine di qualsiasi tipo delle ferrovie dello Stato S.p.a., nonché dei seguenti impianti dell'azienda stessa:

depositi locomotive;

rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro; squadre rialzo;

posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;

cantieri iniezione legnami.

6. La distanza di cui al comma precedente dovrà misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

#### Art. 113.

##### *Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio*

1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

3. L'iscrizione all'albo avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

4. I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione.

#### Art. 114.

##### *Previsione di spesa*

1. L'Amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica, anche per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione e la divulgazione delle relative norme, ed agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi a copertura del relativo onere, ivi comprese le spese generali, queste ultime nella misura riconosciuta dalla Giunta provinciale, e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

## CAPO X DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 115.

#### *Commissione edilizia comunale*

1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioè:

a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;

c) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica; scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale;

d) un tecnico scelto dal Consiglio comunale;

e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;

f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa.

Il tecnico comunale funge da relatore.

2. Nei comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico della commissione deve far parte anche un rappresentante dell'associazione turistica.

3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

4. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta.

5. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di dieci membri. Il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a dodici membri.

6. Al membro di cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti ai commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il Sindaco può avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso.

8. Il membro di cui alla lettera c) del comma 1 è tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformità con l'ordinamento urbanistico provinciale.

9. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale.

10. Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'Amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto, da determinarsi con delibera della Giunta provinciale. Il relativo onere è a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'articolo 114.

### Art. 116.

#### *Regolamenti edilizi comunali*

1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie:

a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi;

b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie;

c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato;

- d) le sporgenze sugli spazi pubblici;
- e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;
- f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche;
- h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche;
- i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili
- j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito;
- k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia e la documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità, nel rispetto dei principi della semplificazione delle procedure amministrative e dell'autocertificazione.

## Art. 117.

*Approvazione dei regolamenti edilizi comunali*

1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente vengono pubblicati e sono sottoposti al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere della ripartizione urbanistica ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.

## Art. 118.

*Oneri e vincoli non indennizzabili*

1. Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici.

2. In questo caso rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e l'illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

## Art. 119.

*Indennità agli immobili soggetti a vincolo*

1. Quando l'imposizione di vincoli prescritti dal piano di attuazione, ad esclusione di quelli prescritti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità.

2. Su richiesta dell'interessato detta indennità è determinata dal comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria. L'indennità decorre dalla data della richiesta.

## Art. 120.

*Sistemazione edilizia a carico dei privati - procedura coattiva*

1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo 121, il Comune può procedere in sede di approvazione del piano di attuazione o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione.

2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni.

3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procede alla espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano di attuazione, il Comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano.

5. In caso di diserzione della gara, il Comune può procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o, in osservanza delle disposizioni della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, mediante vendita a trattativa privata a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati.

6. La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio può essere posta a carico del soggetto con il quale il Comune avrà stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalità da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovrà comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto.

## Art. 121.

 *Rettifica dei confini*

1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano urbanistico comunale.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

## Art. 122.

*Limiti di progettazione per professionisti*

1. I professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico comunale possono, fino alla approvazione del piano urbanistico comunale, assumere nell'ambito del territorio comunale interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti del caso.

2. Gli esperti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 115 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere ed impianti pubblici, purché questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso.

## Art. 123.

*Spazi per parcheggio*

1. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 m<sup>2</sup> di costruzione. In ogni caso deve essere riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio con superficie utile abitabile non superiore a 110 m<sup>2</sup> sono sufficienti due posti macchina.

2. Nei lotti, ove non è possibile realizzare i prescritti parcheggi, il richiedente la concessione è obbligato a pagare al Comune un contributo, il quale viene fissato annualmente dal consiglio comunale e corrisponde al valore di 20 mq di area edificabile per ogni parcheggio. Questo contributo è vincolato per la realizzazione di parcheggi pubblici.

## Art. 124.

*Spazi per parcheggi per edifici esistenti*

1. Per adeguare gli edifici esistenti anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi alla disposizione di cui al precedente articolo 123, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; il vincolo di pertinenza deve essere annotato nel libro fondiario. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale. Nelle aree di pertinenza di singoli edifici e di condomini, sia nel sottosuolo o all'aperto sotto idonei sistemi di copertura protettiva, possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi per bici e motoveicoli, da destinare a pertinenza degli edifici stessi.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a concessione gratuita.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1120 e dal comma 3 dell'articolo 1121 del codice civile.

4. I comuni ovvero altri enti pubblici, anche economici, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono consentire la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva: la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per la concessione del diritto di superficie non può essere superiore al 10 per cento del costo convenzionale dell'opera, fissato con il 60 per cento del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 73.

6. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

## Art. 125.

*Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico*

1. Nei Comuni sprovvisti di piano urbanistico comunale l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di 1,5 m<sup>3</sup> per ogni m<sup>2</sup> di area edificabile, se trattati di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano già definiti, vengano determinati entro 60 giorni dal giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6) con deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale dell'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni della presente legge relative al verde rurale; nelle altre parti è vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani abitabili;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

2. Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

3. Dalla data di approvazione del progetto di piano urbanistico comunale, o di parti di esso, da parte della Giunta provinciale, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano urbanistico comunale, rispettivamente a parti di esso.

## Art. 126.

*Gli standards urbanistici*

1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

2. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale.

3. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al comma 1, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autosilo. La realizzazione di tali opere può essere affidata mediante convenzione ai privati proprietari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico. Il residuo numero dei posti macchina può anche essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall'articolo 123, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.

4. Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autosilo entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il Comune può provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree.

## Art. 127.

*Interventi sugli edifici*

1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 della presente legge e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale del 19 febbraio 1993, n. 4, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.

2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del comma 1, vale anche la costruzione di verande. Le verande servono alla climatizzazione di abitazioni esposte per almeno tre ore al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere rispettate le disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico rispettivamente in un eventuale piano di attuazione, mentre si può derogare dall'indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto ed immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa.

## Art. 128.

*Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti*

1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l'ampliamento quantitativo degli esercizi alberghieri ricettivi esistenti in data 1° gennaio 1988. L'ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone tutelate con divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.

2. Le zone vengono divise, oltre che in zone economicamente depresse, in zone turistiche sviluppate ed in zone fortemente sviluppate, secondo il regolamento di esecuzione alla presente legge. Il regolamento di esecuzione deve tener conto in particolare del rapporto letti/abitanti e abitanti più letti/territorio comunale.

3. Per i singoli esercizi ricettivi, valgono i seguenti limiti:

A) Zone turistiche sviluppate:

a) esercizi alberghieri ricettivi con posti letto inferiori a 40 possono aumentare il numero dei posti letto di 20 unità, comunque non oltre il numero complessivo di 50 unità;

b) esercizi alberghieri ricettivi con posti letto da 40 a 50 unità possono aumentare il numero dei posti letto di 10 unità;

c) esercizi alberghieri ricettivi con più di 50 posti letto possono aumentare il numero dei posti letto del 20 per cento.

B) Zone turistiche fortemente sviluppate:

Gli esercizi alberghieri ricettivi possono aumentare il numero dei posti letto di 5 unità nel corso di una ristrutturazione dell'esercizio.

4. Per il territorio comunale di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico non valgono le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo; in ogni caso non va superato il numero dei posti letto disattivati a livello comunale dal 1985. In questi comuni nel piano urbanistico possono essere previste apposite zone per impianti turistici alloggiativi e per impianti turistici ristorativi.

5. Per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone edificabili, nel regolamento di esecuzione della presente legge può essere previsto di derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale.

6. Nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco volumi di più esercizi ricettivi possono essere uniti ad un'unica unità ricettiva. L'abbattimento completo del volume da trasferire è da garantire prima dell'emissione della licenza d'uso per l'unità ricettiva unita.

7. La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia i nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.

8. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti i criteri tecnici, quali standards minimi di superficie lorda di piano, aree di pertinenza minime ed altri, per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi.

9. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti gli scaglionamenti cronologici, spaziali e aziendali del recupero dei posti letto disattivati nonché il controllo dell'osservanza degli stessi.

## Art. 129.

*Conservazione di esercizi alberghieri storici*

1. Il vincolo della destinazione d'uso di esercizi alberghieri storici può essere disposto nel piano urbanistico comunale.

## Art. 130.

*Reclamo alla Commissione urbanistica provinciale*

1. Avverso i pareri negativi della commissione edilizia comunale, espressi per le materie elencate negli articoli 34 e 107, commi 11 e 23, nonché nell'articolo 128 della presente legge, è ammesso entro 30 giorni redamo alla commissione urbanistica provinciale. Quest'ultima viene integrata da un esperto nel settore del turismo, scelto tra una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria, qualora i redami riguardino ampliamenti di esercizi alberghieri.

2. La commissione urbanistica provinciale deve esprimere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo il proprio parere.

## Art. 131.

*Rilascio del certificato di abitabilità*

1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il comune abbia rilasciato il certificato di abitabilità. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda il comune decide definitivamente, previa eventuale ispezione. In caso di silenzio del comune, l'abitabilità si intende attestata.

## Art. 132.

*Denuncia inizio lavori*

1. Nel regolamento edilizio comunale vengono indicati gli interventi, i quali sono subordinati solo alla denuncia di inizio di attività edilizia.

## Art. 133.

*Norma transitoria*

1. L'amministrazione provinciale e il comune sono autorizzati a trasporre il piano urbanistico comunale su nuova base cartografica, a digitalizzare nonché uniformare la grafia, la simbologia e le norme di attuazione. L'amministrazione provinciale applica la procedura prevista dall'articolo 21, comma 4, della presente legge.

## Art. 134.

*Abrogazione di norme*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20;

il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38;

l'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35;  
l'articolo 20 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21;  
l'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27;

l'articolo 12 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15;  
gli articoli 44 e 45 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27;

l'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3;

gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 32 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2;

l'articolo 6 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18;

la legge provinciale 2 ottobre 1996, n. 20;

l'articolo 5 della legge provinciale 6 novembre 1996, n. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 agosto 1997

p. Il presidente della Giunta provinciale  
SAURER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ

97R0956

**REGIONE ABRUZZO****LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 87:****Contributo al Comitato dei Pratolani abruzzesi nel mondo di Pratola Peligna.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

La Regione Abruzzo conformemente alle finalità statutarie concorre a promuovere quelle iniziative volte ad accrescere il prestigio della nostra Regione.

A tal fine concede al Comitato dei Pratolani e Abruzzesi nel Mondo di Pratola Peligna un contributo straordinario di lire 80.000.000 quale quota parte delle spese da sostenere per l'organizzazione della manifestazione denominata «Oltre il Millennio» che si svolgerà in Pratola Peligna nel mese di Agosto del 1997.

**Art. 2.**

Il contributo verrà concesso ed erogato con ordinanza dirigenziale ai sensi della Legge Regionale n. 34/96 dal Dirigente del Servizio Promozione Culturale in un'unica soluzione previa presentazione di un dettagliato preventivo delle spese da sostenere nonché di una rendicontazione opportunamente documentata delle spese sostenute ai sensi della legge regionale 22/86.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 80.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco 3 del Bilancio di Previsione 1997.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

in diminuzione L. 80.000.000.

Cap. 61668 di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 06, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 06, denominato «Contributo al Comitato dei Pratolani e Abruzzesi nel Mondo di Pratola Peligna».

in aumento L. 80.000.000.

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio per l'esercizio finanziario in corso e corrispondentemente ridotta.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 1997

**VERTICELLI****96R0910****LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 88:****Contributo a favore dell'Associazione Abruzzo - Ontario per l'organizzazione dell'Atri - cup trofeo Menozzi.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

La Regione Abruzzo, riconosce valida la manifestazione denominata: ATRI - CUP - Trofeo «A. Menozzi» ed interviene con un contributo per la organizzazione e la cura della iniziativa.

**Art. 2.**

L'intervento finanziario è stabilito in lire 30.000.000 (trentamiliioni) ed è concesso e liquidato dal Dirigente del Servizio Sport, Tempo Libero previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 34.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 30.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, con quota parte della partita n. 16 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa per il bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 è istituito ed iscritto (nel Sett. 9, Tit. I, Ctg. 6, Sez. 8) il capitolo 91629 con la denominazione «contributo a favore dell'Associazione Abruzzo Ontario per l'organizzazione dell'Atri-Cup Trofeo Menozzi» con lo stanziamento di sola competenza di lire 30.000.000.

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 1997.

VERTICELLI

96R0911

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 89:

**Rifinanziamento della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 10, così come autenticamente interpretata con legge regionale 5 febbraio 1997, n. 13.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 15 del 23 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 26 gennaio 1996 n. 10, recante «Modifica agli artt. 3 e 5 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, così come autenticamente interpretata dalla legge regionale 5 febbraio 1997 n. 13, è rifinanziata in misura pari a lire 1.000 milioni.

2. Le suddette risorse sono destinate a consentire il soddisfacimento delle istanze di accesso al beneficio riconosciuto dalla legge regionale 10/96, presentate nel termine di cui all'art. 4 della stessa legge, nella prevista misura di 20 mensilità lorde, computate secondo le modalità interpretative stabilite dall'art. 1 comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1997 n. 13, con riferimento alle voci retributive indicate nella Tabella 1 e nell'allegato 3 al CCNL di categoria per il quadriennio 94/97.

3. Per l'erogazione dell'incentivo, è richiesto che il requisito specificato nell'art. 1 lettera a) della legge regionale 10/96 perduri alla data di entrata in vigore della presente legge e che la maturazione dei presupposti necessari per accedere al trattamento di quiescenza secondo la normativa vigente, per limiti di età o di anzianità, non intervenga prima del 31 dicembre 1998.

4. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 è attestata dall'interessato con dichiarazione personale resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.15/68. In applicazione del disposto dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, le istanze formulate in modo irregolare sono suscettibili di completamento. A tal fine è fissato il termine decadenziale di giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 1.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 3 «Fondo globale» allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» in diminuzione lire 1.000.000.000.

Cap. 22310 denominato «Interventi per l'assunzione di lavoratori aventi particolari requisiti legge regionale n. 55/93 - art. 3, legge regionale 26 gennaio 1996, n. 10; legge regionale 5 febbraio 1997, n. 13»:

in aumento lire 1.000.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 1997.

VERTICELLI

96R0912

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 90.

**Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 27 aprile 1995, n. 70.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 15 del 23 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono:

la possibilità di accorpate fondi no contigui, in analogia con quanto già previsto dall'art. 70, è beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4° comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unità minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 agosto 1997.

VERTICELLI

96R0913

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 91.

**Contributi per danni causati agli stabilimenti balneari dalla mareggiata abbattutasi sul litorale abruzzese nei mesi di novembre e dicembre 1996.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture destinato alle finalità turistiche e ricreative denominate «stabilimenti balneari», danneggiato dalla mareggiata abbattutasi sul litorale abruzzese nei mesi di novembre e dicembre 1996, eroga un contributo a favore degli operatori del settore per i danni causati da tale evento calamitoso.

Art. 2.

*Strutture ammesse al finanziamento*

1. Sono ammesse al finanziamento di cui alla presente legge le strutture destinate all'uso turistico e ricreativo afferenti agli stabilimenti balneari esistenti sul demanio marittimo del litorale abruzzese che hanno subito danni a causa della mareggiata di cui all'articolo 1.

2. Si intendono per strutture di cui al comma 1 del presente articolo: il manufatto principale, le cabine, le piattaforme e le pedane connesse all'impianto dello stabilimento balneare.

Art. 3.

*Procedura per la erogazione dei contributi*

1. I titolari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative interessati, possono presentare istanza, in carta semplice, al Settore Turismo della Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali non saranno accolte. Le istanze dovranno inoltrarsi esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R. alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Turismo - Pescara.

2. Alla istanza deve essere allegata, pena l'esclusione dai benefici della presente legge, la seguente documentazione:

a) certificazione del Comune ove sia attestata la conformità dello stabilimento balneare alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia;

b) relazione giurata, a firma di un tecnico abilitato, con la quale devono essere documentati la stima tecnico-economica analitica e complessiva dei danni subiti e dei lavori eseguiti;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare dello stabilimento con evidenziazione della spesa effettivamente sostenuta e documentabile.

3. Il Settore Turismo, verificata la titolarità alla presentazione delle istanze, la completezza e la regolarità della documentazione allegata secondo quanto disposto dalla presente legge, provvede alla compilazione di un elenco delle istanze ammissibili al finanziamento. L'elenco è trasmesso alla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale, acquisito l'elenco delle istanze ammissibili al finanziamento, provvede, attraverso la redazione di un programma d'intervento, che preveda la ripartizione delle risorse disponibili in proporzione alle spese effettivamente sostenute dai richiedenti, a disporre la liquidazione dei contributi.

5. Le istanze non conformi alle disposizioni della presente legge sono restituite d'ufficio agli interessati.

Art. 4.

*Ammontare del contributo*

1. I contributi per i danni causati dalla mareggiata di cui all'articolo 1 sono liquidabili nella misura massima del 50% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 5.

*Concorso di benefici*

1. I contributi di cui alla presente legge vanno considerati integrativi di quelli eventualmente concessi da altri Enti ed associazioni per gli stessi danni e non costituiscono cumulo per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, quale contributo straordinario per il 1996, valutato in L. 500 milioni, si provvede nell'esercizio 1997 mediante la utilizzazione delle somme di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 - Fondo di rotazione.

2. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a reintegrare il Fondo di Rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, per l'importo di L. 500.000.000.

Art. 7.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 agosto 1997.

VERTICELLI

96R0914

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 92:****Istituzione del Centro Regionale per le psicosi infantili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

È istituito nella Regione Abruzzo il Centro Regionale per le Psicosi Infantili.

Il Centro ha sede in L'Aquila, presso la Divisione Clinicizzata di neuropsichiatria infantile della locale USL, convenzionata con l'Università degli Studi de L'Aquila.

**Art. 2.**

L'attività del Centro è finalizzata alla eliminazione di ogni forma di disagio ai soggetti affetti da patologia psicotica infantile ed ai loro familiari, offre un servizio per il trattamento del paziente in maniera globale. Il Centro razionalizza ed integra le risorse già esistenti sul territorio, a tal fine configurando un punto di riferimento di alta specializzazione per tutti i cittadini.

Il Centro si avvale della collaborazione della clinica pediatrica e delle associazioni di volontariato operanti nel settore.

È autorizzato altresì alla istituzione di borse di studio per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze.

**Art. 3.**

Il Centro si occupa della fase preventiva in collaborazione con il Servizio Prevenzione Handicaps Neuropsicosensoriali della Regione Abruzzo (legge regionale 54/1987), della fase diagnostica in collaborazione con la divisione clinicizzata di Neuropsichiatria infantile della USL de L'Aquila e del trattamento globale in collaborazione con i costituendi servizi territoriali di neuropsichiatria infantile della Regione Abruzzo, prevedendo anche attività di formazione professionale.

**Art. 4.**

Il Centro è diretto sotto il profilo sanitario dal responsabile della Divisione clinicizzata di Neuropsichiatria infantile de L'Aquila e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal Direttore Generale della USL de L'Aquila.

**Art. 5.**

Il Direttore Generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Al Centro sono assegnati almeno un Dirigente Medico NPI di I° livello e un assistente amministrativo.

Al Centro si applicano, in materia di compensazione della mobilità sanitaria, le disposizioni di cui all'art. 12, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 6.**

La Regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze finanziarie del Centro in oggetto, assegna con la presente legge un contributo annuo di lire 300.000.000 con imputazione al Cap. 323000, partita n. 25, del fondo globale del Bilancio regionale 1997 che presenta la necessaria disponibilità.

**Art. 7.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 agosto 1997.

FALCONIO

96R0915

**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1997, n. 93.****Esercizio di funzioni amministrative da parte delle Province, ai sensi dell'art. 14 lettera f), della legge 3 giugno 1990, n. 142.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio di funzioni amministrative, da parte delle Province, in materia di attività venatoria e di tutela della fauna selvatica di cui alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 e successive.

**Art. 2.**

*Funzioni amministrative*

Le funzioni amministrative previste e disciplinate dall'art. 41 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, sono esercitate dalle Province.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al precedente comma, il finanziamento previsto dall'art. 49, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 e successive modificazioni, viene attribuito come segue:

a) 50 per cento in parti uguali alle province;

b) 50 per cento alla Giunta regionale per le spese relative alla stampa del calendario venatorio annuale e dei tesserini regionali di caccia nonché per eventuali incarichi di studio in materia faunistico-venatoria.

Al secondo comma, lettera b), dell'articolo 49 della legge regionale n. 30/1994, dopo le parole «una quota», le parole «pari al» sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole «massima del».

#### Art. 3.

##### *Volontariato ed associazionismo*

All'art. 23, comma 4, della legge regionale 31 maggio 1994 n. 30, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

«g) - promuovere e diffondere tra i cacciatori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli altri organismi competenti, le varie forme di volontariato come la salvaguardia dei boschi, la prevenzione degli incendi nonché altre analoghe attività.

Qualora da parte delle Province vengano espressi uno o più pareri sfavorevoli in ordine alla concessione dei contributi annuali alle Associazioni Venatorie, le quote di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 30/94 sono ridotte proporzionalmente al numero dei pareri negativi espressi e le somme non assegnate sono ripartite fra le restanti Associazioni aventi diritto.

#### Art. 4.

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti degli Ambiti Territoriali di Caccia, con le modalità di cui all'art. 27, comma 4, della legge regionale 31 maggio 1994 n. 30 e successive modificazioni, compete il 50 per cento dell'indennità, per la stessa carica, stabilita dall'art. 11 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91.

#### Art. 5.

##### *Delimitazioni dei confini ed ambiti territoriali di caccia*

Aggiungere dopo il 1° comma dell'art. 21 legge regionale 30/94: «La Giunta Regionale, qualora riscontri il mancato adeguamento agli indirizzi regionali di cui all'art. 8, comunica le osservazioni formulate alla Provincia interessata che deve recepire le stesse entro trenta giorni dalla loro comunicazione; trascorso inutilmente detto periodo la Giunta Regionale si avvale del potere sostitutivo sancito dall'art. 2».

#### Art. 6.

##### *Abrogazione*

Il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 agosto 1997.

FALCONIO

96R0916

## REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 3.

**Modifica del regolamento regionale per il funzionamento della conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci di cui al D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

#### Art. 6.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Conferenza dei Sindaci non può deliberare se non interviene la metà dei propri componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, un terzo dei propri componenti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione».

#### Art. 7.

Aggiunge e il seguente comma:

«La USL inoltre, per l'attività della Conferenza dei Sindaci, deve provvedere a fornire il necessario supporto amministrativo».

#### Art. 12.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«In caso di assenza od impedimento temporaneo, ciascun componente del comitato può delegare di volta in volta a partecipare alle sedute dell'organismo un componente della Conferenza dei Sindaci».

#### Art. 14.

Sostituire al primo comma «votazione palese» con «votazione segreta».

aggiungere il seguente comma:

«In caso di sua assenza od impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal componente presente più anziano di età»

#### Art. 17.

Il primo comma viene sostituito dal presente:

«Salvo diversa disposizione legislativa, ai membri della Conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci nonché ai rispettivi Presidenti e Segretari compete il rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione in quanto dovute, anche quando devono recarsi, per giustificati motivi documentati, in sedi diverse da quella della USL».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 agosto 1997.

FALCONIO

96R0917

## REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 4.

**Legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 art. 35, 1° comma**  
**«Regolamento regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

## TITOLO I

*Disposizioni generali*

## Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 30/1994, gli allevamenti di fauna selvatica scopo alimentare, ornamentale, amatoriale ripopolamento venatorio si costituiscono nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, su presentazione alla Provincia competente della seguente documentazione:

- a) atto comprovante la titolarità d'imprenditore agricolo del richiedente;
- b) piano produttivo indicante la localizzazione e tipologia dell'allevamento, strutture di dotazione e tecniche d'allevamento, quantità e specie animali da allevare, provenienza dei riproduttori;
- c) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme sanitarie vigenti.

2. In assenza del requisito di cui al punto a) del precedente comma, la richiesta è soggetta ad autorizzazione della Provincia.

## Art. 2.

1. La richiesta d'autorizzazione dell'allevamento di fauna selvatica, in carta legale deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia, in scala 1:2.000, dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) atti comprovanti il titolo di proprietà / conduzione dei fondi inclusi nell'area d'allevamento;
- c) elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali s'intende attuare l'allevamento;
- d) dichiarazione, rilasciata dal Sindaco competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- e) relazione contenente l'indicazione del numero e specie animale da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste e relative tecniche d'allevamento.

2. La documentazione di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma è sostituita dall'indicazione del luogo di detenzione degli animali qualora gli stessi siano allevati a scopo amatoriale ed ornamentale.

3. La Provincia, nel provvedimento d'autorizzazione, indica le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo d'allevamento, la superficie dell'area interessata/luogo di detenzione degli animali e la durata dell'autorizzazione che non può essere inferiore a cinque anni, rinnovabile su specifica richiesta del titolare.

4. Il titolare decade da ogni suo diritto relativo all'autorizzazione, qualora non abbia provveduto a richiederne il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza.

5. La costituzione di un allevamento di fauna selvatica, a scopo alimentare o per ripopolamento venatorio, all'interno di un'area protetta è attuata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in dette aree.

## Art. 3.

1. La Provincia ha l'obbligo di controlli, con periodicità almeno biennale, su tutti gli impianti d'allevamento autorizzati.

2. I controlli sanitari degli allevamenti sono affidati al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale competente che vi provvede con cadenza almeno annuale.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire, agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento, l'ispezione delle strutture/locali adibiti all'allevamento, nonché la visione dei documenti previsti per la gestione nel successivo art. 4.

4. All'interno degli allevamenti di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio.

## Art. 4.

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale ed ornamentale, deve essere tenuto un registro, vidimato dalle Province, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi:

all'iniziale consistenza numerica dei riproduttori, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni/trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati nonché copia della certificazione sanitaria dei capi venduti;

agli interventi sanitari e immunizzanti praticati, da parte del sanitario che li ha prescritti;

agli esiti dei controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

2. Le Province, previa diffida, dispongono la revoca dell'autorizzazione per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.

## Art. 5.

1. I confini perimetrali degli allevamenti, salvo quelli a scopo ornamentale ed amatoriale, sono segnalati, a cura ed a spese del titolare, da tabelle recanti la scritta «Divieto di caccia» e la tipologia dell'allevamento.

2. Gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale non possono essere contigui fra loro, ovvero a qualsiasi altro tipo d'allevamento di fauna selvatica, qualora di proprietà dello stesso titolare.

## TITOLO II

*Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento*

## Art. 6.

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, caratterizzati dall'utilizzo di specifiche strutture ed impianti d'allevamento, sono finalizzati alla produzione d'esemplari di fauna selvatica da destinare al ripopolamento venatorio, nonché utilizzabili nelle aree cinofile e zone di addestramento cani.

2. Gli allevamenti possono produrre le seguenti specie animali destinate agli istituti faunistici regionali: Lepre comune, Starna, Fagiano, Quaglia, Capriolo, Daino e, per l'utilizzo esclusivo nelle zone di addestramento cani presenti in Regione, Cinghiale.

3. Il titolare della concessione di cui al comma 1, previa autorizzazione della competente Amministrazione Provinciale, può vendere a scopo alimentare l'eventuale eccedenza di capi prodotti nell'anno, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercializzazione delle carni destinate al consumo alimentare.

## Art. 7.

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a venti capi.

2. Gli esemplari venduti devono essere accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.

3. L'allevamento deve sottostare alle disposizioni di polizia veterinaria ed, allo scopo d'evitare variazioni comportamentali e per prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie, negli allevamenti deve essere mantenuta una densità di capi limitata secondo i seguenti rapporti minimi:

fagiano: dai 30 ai 60 giorni d'età, 0,5 mq/capo, d'età superiore, 1 mq/capo;

starna: dai 30 ai 60 giorni di età, 0,25 mq/capo, d'età superiore, 1 mq/capo;

lepre in recinto: 1 capo/20 mq;

ungulati: 1 capo/3.000 mq di superficie recintata.

### TITOLO III

#### *Allevamento a scopo alimentare*

#### Art. 8.

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare sono destinati alla produzione di carni d'ungulati, galliformi, anatidi, lepri e delle specie di cui al D.P.R. 364/96.

2. Nel caso di produzione d'ungulati, gli impianti devono essere localizzati preferibilmente su terreni permeabili non proclivi al dissesto, nonché dotati d'adeguata recinzione in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.

#### Art. 9.

1. All'interno dell'allevamento a scopo alimentare è consentito al titolare ed ai soggetti nominativamente indicati nel provvedimento d'autorizzazione, catturare ed abbattere i capi allevati, senza l'utilizzo d'armi da fuoco, durante tutto l'anno solare.

2. La cessione dei capi selvatici vivi, da destinare ad altri allevamenti, è consentita durante tutto l'anno, previa apposizione di contrassegni inamovibili o indelebili.

3. La cessione di capi, morti o vivi, deve essere accompagnata da certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario dell'Unità sanitaria competente, attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari eseguiti.

#### Art. 10.

1. Negli allevamenti di fauna destinata all'alimentazione, deve essere assicurata una dotazione minima di riproduttori pari a dieci capi per i mammiferi e di venti capi nel caso d'uccelli.

2. I titolari degli allevamenti devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia d'allevamenti zootecnici e della commercializzazione delle carni animali destinate al consumo alimentare.

### TITOLO IV

#### *Allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale*

#### Art. 11.

1. L'istituzione d'allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale, autorizzata dalla competente Giunta Provinciale, è finalizzata alla produzione d'animali da riproduttori nati in cattività, legittimamente acquisiti ed appartenenti alle specie cacciabili, di cui all'art. 36 della legge regionale n. 30/1994, salvo che Coturnice (*Alectoris graeca graeca*), specie per la quale è vietata la detenzione e l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1994, è consentito, altresì, allevare a scopo amatoriale ed ornamentale, ed eventualmente per esposizioni ornitologiche ed interscambio, avifauna esotica, Fringillidi, Ploceididi ed Emberizidi purché legittimamente acquisiti.

3. La detenzione d'uccelli, delle specie per le quali è consentito l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale, inferiore a quattro capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione/comunicazione.

#### Art. 12.

1. Il numero massimo di capi, di cui è consentito l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale, è pari ad otto per ciascuna specie d'uccelli ed a quattro per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti, immediatamente dopo lo svezzamento, ad altro allevamento.

3. I titolari degli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale sono tenuti a richiedere l'iscrizione al registro degli allevatori dilettanti predisposto, ai sensi del sesto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1994, da ciascuna Provincia che assegna, ad ogni allevatore, un proprio numero identificativo.

4. Tutti i capi selvatici presenti nell'allevamento, devono essere muniti, a cura ed a spese del titolare dell'allevamento, di contrassegno/anello inamovibile su cui è stampigliata la sigla provinciale ed il numero identificativo del titolare.

#### Art. 13.

1. È vietata la commercializzazione e l'immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale od ornamentale.

2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale d'animali selvatici in forma estensiva.

3. Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente uccelli inanellati secondo le disposizioni vigenti nel luogo di residenza dell'espositore.

#### Art. 14.

1. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti e di quelle regionali attinenti l'anagrafe canina, la detenzione di cani per uso venatorio, amatoriale, ovvero adibiti alla guida di ciechi ed alla custodia degli edifici e del gregge, non è soggetta ad alcuna autorizzazione/comunicazione.

2. L'allevamento cinofilo professionale, per i fini di cui all'art. 1 della legge 23 agosto 1993, n. 349, è costituito, secondo le disposizioni adottate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), con le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

### TITOLO V

#### *Disposizioni transitorie*

#### Art. 15.

1. Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma dall'articolo 6 e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge regionale n. 30/1994, gli allevamenti in atto devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari degli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale che eventualmente producono coturnici (*Alectoris graeca graeca*), devono cessarne l'allevamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione dei capi delle suddette specie allevate.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 agosto 1997.

FALCONIO

96R0918

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 35.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 dell'11 settembre 1997)

(Omissis).

97R0809

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 36.

**Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 dell'11 settembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

## Finalità

1. La regione Lombardia concede contributi a favore dei pescatori di professione del lago Maggiore la cui attività risulti compromessa a causa dell'inquinamento da composti organo-alogenati.

2. La presente legge ha durata massima quinquennale.

3. Gli interventi di cui alla presente legge decadono comunque dal momento in cui venisse revocato, o decadesse, il vigente divieto di pesca stabilito con decreto del presidente della regione Lombardia del 15 luglio 1996, n. 3608.

## Art. 2.

## Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 1 i pescatori di professione del lago Maggiore, singoli o aderenti a cooperative, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» e iscritti agli albi professionali.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà, con propria deliberazione, i parametri, i criteri e le modalità per la erogazione del contributo economico; per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tenere conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:

- a) costi fissi e di produzione per lo svolgimento dell'attività;
- b) prezzi medi di mercato per le singole specie ittiche potenzialmente catturabili;

c) media del reddito, ricavata dai redditi denunciati dai pescatori per lo svolgimento dell'attività di pesca nei tre anni precedenti l'erogazione; possono essere previste modalità di integrazione per i pescatori professionisti dalla cui dichiarazione dei redditi risulti un reddito superiore alla media.

3. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti erogati da altri soggetti pubblici.

4. Agli aiuti di cui alla presente legge è data attuazione a partire dalla data di emissione della decisione favorevole da parte della commissione europea.

## Art. 3.

## Norma finanziaria

1. Per gli interventi a favore dei pescatori di professione di cui all'art. 1 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di L. 980.000.000.

2. All'onere di L. 980.000.000 di cui al comma 1 si provvede per L. 34.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.926, per L. 250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1556, per L. 96.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1557 e per L. 600.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1558 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6 è istituito il capitolo 3.2.6.1.4453 «Contributi a favore dei pescatori di professione del lago Maggiore la cui attività risulti compromessa dall'inquinamento da organo-alogenati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa L. 980.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.926 «Contributi alle amministrazioni provinciali per gli oneri connessi al trasferimento del personale di vigilanza dei disciolti consorzi per la tutela e l'incremento della pesca» è ridotta di L. 34.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1556 «Interventi regionali per la costituzione delle zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica» è ridotta di L. 250.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1557 «Interventi regionali per l'attuazione dei programmi di ripopolamento ittico» è ridotta di L. 96.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1558 «Spese per la vigilanza sull'esercizio dell'attività peschiera e per la tutela delle acque pubbliche» è ridotta di L. 600.000.000.

## Art. 4.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BURL).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 settembre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 1° settembre 1997, prot. n. 22302/2341).

97R0810

**REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 69.****IRPET (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) - Approvazione assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1997.***(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)**(Omissis).***97R0834****LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 70.****Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 27 agosto 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La presente legge ha il fine di regolamentare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979 n. 409.

2. Tale finalità è perseguita in conformità della richiamata Direttiva comunitaria e nel rispetto del decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, che conferisce alle regioni tutte le funzioni ed i compiti in materia di caccia, riservando al Ministero per le politiche agricole i soli compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

**Art. 2.***Modalità*

1. La regione, nel caso ricorrano le ragioni di cui al 1° comma dell'art. 9 della Reg./CEE 79/409, anche su richiesta delle province, autorizza la deroga.

2. Nell'atto autorizzativo dovranno essere indicate le specie oggetto della deroga, i soggetti abilitati, i mezzi e i metodi di prelievo, i tempi e i luoghi.

3. Il provvedimento di autorizzazione viene adottato, sentito l'I.N.F.S. e i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 3/1994, e non potrà comunque consentire il prelievo di specie per le quali l'I.N.F.S. o i soggetti di cui sopra ritengano che la consistenza numerica delle specie non sopporti il prelievo stesso.

**Art. 3.***Controlli*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. La giunta regionale, al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con la Direttiva comunitaria 79/409, trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione dell'U.E. D.G. XI ed all'I.N.F.S. una relazione informativa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 agosto 1997

**MARCUCCI***(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 95, n. 221)*

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 127 1° c., della Costituzione.*

**97R0835****REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 43.****Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 dell'8 settembre 1997)**(Omissis).***97R0854****LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 44.****Costituzione del diritto di superficie sul centro di riabilitazione di Acerenza.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 dell'8 settembre 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

La presente legge disciplina i rapporti tra la Diocesi Arcivescovile di Acerenza e la Regione Basilicata, in ordine all'utilizzazione del Centro di Riabilitazione in Acerenza «Michele Gala» di proprietà della Diocesi medesima.

**Art. 2.**

Il rapporto di comodato, di cui alla L.R. 20/1979, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sugli immobili del Centro di Riabilitazione «Michele Gala» di proprietà della Diocesi Arcivescovile di Acerenza, è costituito un diritto di superficie, mediante contratto a titolo gratuito a favore della Regione Basilicata, per dichiarata intenzione della proprietà, onde conseguire le finalità di assistenza riabilitativa. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare con la Diocesi di Acerenza il relativo atto in forma pubblica, nel quale verranno individuati i beni e le superfici oggetto del diritto superficario occorrenti per realizzare le finalità di assistenza riabilitativa.

#### Art. 3.

La disponibilità della struttura e il diritto di superficie sono assegnati all'Azienda Ospedaliera «San Carlo» di Potenza, che ne cura l'adeguamento e la ristrutturazione anche edilizia, per assicurare l'attività di riabilitazione, utilizzando le risorse finanziarie in conto capitale del Fondo Sanitario Regionale allo scopo assegnate o risorse finanziarie di altri fondi propri, statali o regionali.

#### Art. 4.

Per provvedere all'adeguamento e ristrutturazione del Centro, la progettazione, fino agli elaborati esecutivi, è fornita a proprie spese dalla Diocesi, che opera, a tal fine, in stretto coordinamento con i competenti Uffici regionali e dell'Azienda Ospedaliera «San Carlo» di Potenza. Ai progettisti è affidata la direzione dei lavori.

#### Art. 5.

L'Azienda Ospedaliera «San Carlo» di Potenza, titolare delle funzioni riabilitative, nel rispetto delle linee del Piano Sanitario Regionale 1997/1999 e dell'espressa indicazione della Diocesi Arcivescovile di Acerenza, affida alla Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi, in concessione, per un termine di 30 (trenta) anni, salvo successivo rinnovo, la conduzione delle attività assistenziali all'interno del Centro «Gala», in ragione della sua alta qualificazione scientifica ed operativa nell'esercizio delle attività riabilitative.

#### Art. 6.

Il rapporto di concessione fra l'Azienda Ospedaliera «San Carlo» di Potenza e la Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi, è disciplinato da apposita convenzione, nella quale sono precisati e regolamentati tutti gli aspetti dell'affidamento comprese le caratteristiche organizzative del servizio e la tipologia delle funzioni svolte.

Il personale assunto dalla soppressa U.S.L. N. 2 di Potenza per coprire posti della dotazione organica del «Centro di Riabilitazione Psicomotoria «Michele Gala» è assegnato all'Azienda Ospedaliera «S. Carlo» di Potenza. La convenzione di cui al comma precedente potrà prevedere l'utilizzazione di detto personale.

#### Art. 7.

L'Azienda Ospedaliera «San Carlo» di Potenza si adopera, affinché sia assicurato l'espletamento dell'attività riabilitativa secondo l'impostazione etica ed antropologica proprie della Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi; in particolare favorisce l'integrazione professionale fra gli operatori delle due strutture per un migliore servizio alla collettività.

L'Azienda Ospedaliera «S. Carlo» è autorizzata ad adottare la soluzione gestionale di cui agli artt. 5 e 6 per assicurare l'attività riabilitativa presso il presidio ospedaliero di Muro Lucano, anche al fine di garantire la coerenza di impostazione e l'omogeneità qualitativa delle prestazioni.

#### Art. 8.

Per quanto non previsto nella presente legge ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della L.R. n. 20/1979.

#### Art. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 settembre 1997

DINARDO

#### COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 40/2.01.02

**L.R. concernente «Costituzione del diritto di superficie sul Centro di Riabilitazione di Acerenza».**

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha osservato che il finanziamento della convenzione di cui all'art. 6 può essere disposto nei limiti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs n. 502/1992 in base al quale è a carico della regione, che vi deve far fronte con proprie risorse, il finanziamento degli effetti finanziari conseguenti alla erogazione di livelli di assistenza superiori ed alla adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitulo di finanziamento di cui all'art. 1 del citato D.Lgs n. 502/1992.

*Il commissario del governo*  
CIVITATE

97R0855

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1997, n. 45.**

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 10 luglio 1981 n. 19 e 9 settembre 1991 n. 18 in materia di trasporto pubblico locale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 50 dell'8 settembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA AFPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Bigliettazione*

L'art. 23 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 19, modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1987, n. 23, viene sostituito dal seguente:

«Le imprese concessionarie di autoservizi di competenza provinciale e regionale, sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa, che consentono fermate intermedie con prosecuzione del viaggio su altra corsa;

abbonamenti settimanali ordinari, validi dal lunedì al sabato di ogni settimana;

abbonamenti mensili ordinari, validi per l'intero mese solare.

Gli abbonamenti previsti dal presente articolo sono nominativi e sono validi per effettuare un numero illimitato di corse giornalieri».

## Art. 2.

### Tariffazione

L'art. 6 della legge 9 settembre 1991, n. 18, è sostituito dai seguente:

«Il costo dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, di competenza regionale e provinciale è stabilito dalla tabella seguente:

(*Omissis*).

È fatto obbligo alle imprese e aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, operanti per concessione provinciale o regionale in Basilicata, di applicare entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge le tariffe suesposte.

Le tariffe saranno poste in revisione all'atto di sottoscrizione dei contratti di servizio previsti dalla vigente normativa in materia di delega alle Regioni.

Le tariffe suesposte sono vincolanti per le Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi del previsto parere regionale sull'impostazione delle tariffe di competenza locale.

## Art. 3.

### Contributo integrativo

Al fine di riconoscere alle imprese concessionarie il rimborso del mancato ricavo dai servizi pubblici concessi causato dall'abbattimento delle tariffe, viene erogato un contributo in conto ricavo determinato nella misura della differenza tra importi di ricavo delle tariffe vigenti al 1° marzo 1995 e importo ricavato dalle tariffe della presente legge, nel limite massimo di una spesa regionale pari a 4,3 miliardi di lire.

Il contributo spetta per le quote di ricavo che non risultino coperte da incremento di utenza con riferimento ai bilanci riclassificati dell'esercizio 1995.

Il contributo viene liquidato mensilmente dall'amministrazione provinciale competente a presentazione di regolare rendicontazione analitica e comporta calcolo e liquidazione del saldo a fine esercizio.

## Art. 4.

### Libera circolazione ai portatori di invalidità

La Regione, nell'ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti svantaggiati, riconosce biglietti di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale e regionale, a favore dei soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie, con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, domiciliati nella Regione Basilicata e con un reddito individuale, comunque prodotto, non superiore a L. 20 milioni annui.

a) Privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

b) Sordomuti;

c) Minore non deambulante con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

d) Invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;

e) Invalidi civili e invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

## Art. 5.

### Biglietti gratuiti

Agli aventi diritto appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, punti a), b) e c), vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice.

Ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, punti d) ed e), vengono rilasciati, annualmente, 200 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è compresa tra i 2/3 ed il 99%; vengono rilasciati, annualmente, 400 biglietti nominativi gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è del 100%.

Per i minori non deambulanti, di cui al punto c) dell'art. 4, non si applica la limitazione in relazione al reddito.

I medesimi benefici sono estesi agli accompagnatori dei portatori di invalidità nei casi riconosciuti dalle attestazioni delle competenti commissioni mediche e ai ciechi assoluti.

I biglietti rilasciati agli aventi diritto sono strettamente personali, non possono scambiarsi tra i portatori di invalidità, sono validi su tutta la rete regionale dei servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale.

Il rilascio dei necessari titoli di viaggio ai portatori di invalidità nonché i rimborsi alle imprese concessionarie sia di titoli sia dei contributi integrativi è di competenza delle amministrazioni provinciali dietro erogazione regionale dei necessari fondi.

## Art. 6.

### Sanzioni

La sanzione di L. 5.000 stabilita al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 19 è aumentata a lire 50.000.

## Art. 7.

### Norma finanziaria

Alla spesa occorrente per la copertura dei contributi previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con le seguenti variazioni di bilanci termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Per gli esercizi 1998 e successivi le risorse finanziarie sono assicurate dalle leggi di bilancio.

## Art. 8.

### Ripiano disavanzi ex L. 204/95

La Regione concorre alla copertura dei disavanzi di gestione degli esercizi 1987 - 1993 del trasporto pubblico locale con la contrazione di apposito mutuo di 15 miliardi di lire e con la liquidazione dei fondi residui degli esercizi 1995 e 1996 appositamente impegnati sul cap. 7085 fino alla concorrenza di 10 miliardi.

Il saldo del contributo standard spettante alle imprese che non presentano disavanzi di gestione nel periodo 1992-93 trova copertura sugli ulteriori fondi impegnati e disponibili sul capitolo n. 7085 (residui 1995 e 1996).

Viene autorizzata l'assunzione del mutuo di L. 15.000.000.000 di cui al 1° comma della presente legge per la durata di anni 15 a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 2.

All'onere derivante dall'assunzione di tale mutuo, stimato in L. 1.600.000.000 annue a partire dall'esercizio 1998 e fino a tutto il 2012, si provvede con l'iscrizione nei bilanci rispettivi delle apposite quote in conto capitale e in conto interesse.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

## Art. 9.

### Norma transitoria

I servizi esercitati per iniziativa privata da imprese dotate dei requisiti di idoneità di cui al decreto ministeriale 448/1991, e finalizzati al pendolarismo per le aree industriali, vengono riconosciuti di diritto e autorizzati con atto dell'amministrazione provinciale competente purché svolti entro i tre mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 10.**  
*Abrogazioni*

Sono abrogati gli articoli 23 e 27 della legge regionale 10 luglio 1981 n. 19 e l'art. 7 della legge regionale 9 settembre 1991 n. 18.

**Art. 11.**  
*Pubblicazione*

La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 settembre 1997

DINARDO

97R0856

## REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 settembre 1997, n. 2.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 75 del 16 settembre 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1.**  
*Finalità*

1. Al fine di assicurare una omogenea applicazione sul territorio della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 21 della medesima vengono emanate di seguito disposizioni attuative con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie.

**Art. 2.**  
*Esercizio dell'attività agrituristica*

1. Il titolare dell'attività agrituristica è l'imprenditore agricolo singolo od associato come definito dall'articolo 2135 del Codice civile che conduce una azienda sia in proprietà che ad altro titolo od un suo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis - terzo comma Codice civile e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ancorché conviventi. Le cooperative agrituristiche, per esercitare l'attività, devono essere costituite da imprenditori agricoli.

2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica i titolari dell'attività possono avvalersi, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche da personale dipendente assunto dalla azienda agricola ed inquadrato con contratto di lavoro agricolo.

3. Le cooperative agrituristiche per lo svolgimento dell'attività, oltre ad impiegare i soci, potranno assumere personale inquadrato con contratto di lavoro agricolo.

4. Le dizioni «agriturismo» ed «agrituristico» possono essere utilizzate solo da imprenditori ed aziende regolarmente iscritti all'elenco degli operatori agrituristici ed in possesso dell'autorizzazione comunale.

5. In applicazione dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, non è richiesto l'obbligo dello svolgimento dell'attività agricola per almeno un biennio per i giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quarant'anni ed in possesso di diploma di agrotecnico, di laurea o diploma di scuola media superiore in discipline agrarie.

**Art. 3.**  
*Autorizzazione comunale*

1. L'imprenditore agrituristico, per poter esercitare le attività previste all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, deve richiedere e ottenere dal Comune in cui l'attività verrà attuata, l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. L'istanza deve indicare le caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, le capacità ricettive, le tariffe che si intendono praticare e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato generale del Casellario giudiziario o comunque documentazione comprovante l'assenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 5 della legge n. 59/1963 per il diniego dell'autorizzazione;

b) copia del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 rilasciato alle persone che eserciteranno l'attività;

e) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

d) certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici rilasciato dalla Commissione provinciale agrituristica competente per territorio;

e) attestazione di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

3. L'autorizzazione rilasciata deve contenere la descrizione delle attività consentite in relazione alle risultanze istruttorie del Piano agrituristico aziendale.

4. Il Comune, contestualmente al rilascio, invia copia dell'autorizzazione alla Provincia ed entro trenta giorni dà avviso della eventuale cessazione dell'attività.

**Art. 4.**  
*Corsi di formazione*

1. I corsi possono essere organizzati su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli Enti di formazione riconosciuti a livello regionale.

2. Gli Enti di cui al comma 1 rilasciano ai soggetti interessati apposita certificazione di iscrizione ai corsi di formazione, al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

**Art. 5.**  
*Ospitalità in locali aziendali*

1. L'ospitalità per soggiorno può essere esercitata sia in stanze che in alloggi completi con un massimo di trenta posti letto. Le caratteristiche dei locali devono essere quelle previste per gli immobili adibiti a normale abitazione, tenendo in dovuta considerazione la ruralità degli stessi. In ogni caso il numero dei posti letto per singola azienda agrituristica, è determinato dal Piano agrituristico aziendale.

**Art. 6.**  
*Ospitalità in spazi aperti*

1. L'ospitalità in spazi aperti può essere attuata predisponendo piazzole di sosta per tende e/o caravan e/o autocaravans fino ad un massimo di trenta persone ospitate contemporaneamente. Il numero massimo di persone ospitabili per soggiorno nell'agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato ed in ogni caso viene determinato nel Piano agrituristico aziendale.

## Art. 7.

*Pasti e bevande*

1. Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali opportunamente trasformate in azienda o all'esterno tenuto conto della gastronomia rurale tradizionale. Rientrano fra le bevande somministrabili anche gli alcolici ed i superalcolici purché tipici della tradizione regionale.

2. Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore — ritenendo come tale quello riferito al mercato locale — determinati nel sessanta per cento annuo per le aziende agrituristiche situate in zone di pianura e collina e nel venticinque per cento per le aziende situate in zona montana. Nel sessanta per cento vanno ricompresi anche i prodotti aziendali trasformati in strutture esterne all'azienda ed in cooperative di conferimento. Non sono invece ricomprese nelle percentuali del sessanta e venticinque per cento le produzioni derivanti da contratti di soccida o di comodato. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti. Per essere considerati di produzione aziendale gli animali devono rimanere in azienda per almeno un ciclo produttivo.

3. I prodotti che non provengono dall'azienda o da produttori singoli od associati, non possono superare la quota del quindici per cento in termini di valore sul totale delle materie prime utilizzate.

4. Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola ristorazione è fissato in centosessanta e duecentodieci, rispettivamente in presenza di ottanta o sessanta posti a sedere, anche frazionabili a discrezione dell'imprenditore agrituristico nell'arco dell'anno e della settimana, indipendentemente dalla data di inizio; non è necessario comunicare preventivamente al Comune il calendario di apertura. In ogni caso il numero dei giorni di apertura e dei posti a sedere è determinato dal Piano agrituristico aziendale.

5. L'elenco dei pasti offerti, con i relativi prezzi, deve essere esposto agli ospiti.

6. I pasti offerti a chi usufruisce di alloggio non sono sottoposti ai limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

## Art. 8.

*Spuntini*

1. La somministrazione di spuntini e bevande non ricade nei limiti temporali e di capienza. Resti altresì l'obbligo della prevalenza aziendale — cinquantuno per cento — delle materie prime utilizzate.

2. Sono considerati spuntini i piatti freddi, e i piccoli assaggi non riferibili a pasti completi ed i panini serviti durante tutta la giornata.

3. L'elenco degli spuntini con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti.

4. La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino.

## Art. 9.

*Attività culturali, sportive, e ricreative*

1. Le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'azienda, e con l'ambiente e la cultura rurale anche in considerazione dei nuovi orientamenti della Politica agricola comunitaria previsti dal regolamento n. 797/1985 CEE e seguenti.

2. Le attività ricreative e culturali: devono valorizzare le tradizioni, l'ambiente rurale, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, utilizzando il fondo e gli edifici rurali.

3. Si considera ospite anche chi non usufruisce di altri servizi agrituristiche aziendali,

## Art. 10.

*Vendita di prodotti aziendali*

È consentito all'imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda, tal quali o trasformati in proprio, nonché ricavati da materie prime aziendali e trasformati da terzi attraverso lavorazioni esterne. Tali prodotti, la cui preparazione e commercializzazione deve

avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi agrituristiche aziendali.

## Art. 11.

*Immobili destinati all'agriturismo*

1. I locali nei quali si esercita l'attività agrituristica sia abitazioni che annessi rustici non sono soggetti a cambio di destinazione d'uso.

2. Nel caso di restauro o risanamento conservativo è prevista la deroga ai limiti di altezza nel caso di edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico ed ambientale al fine di non modificare la tipologia originaria degli edifici medesimi.

3. L'uso di annessi rustici per scopi agrituristiche non va ad aumentare il volume massimo di cubatura di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, in quanto volume già esistente.

4. Per aggregato abitativo nei cui locali si può svolgere l'attività agrituristica, si intende il complesso degli edifici il servizio del fondo costituiti da abitazioni ed annessi rustici.

5. Le aree utilizzate nell'ambito dell'azienda a servizio dell'attività agrituristica quali ad esempio i parcheggi sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi.

6. Nelle ristrutturazioni devono essere mantenuti ed utilizzati i materiali originali o comunque tipici degli immobili oggetto dell'intervento.

7. L'arredamento degli immobili da destinare ad usi agrituristiche deve essere in armonia con la tipologia rurale dell'edificio.

8. Le concessioni edilizie relative agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, sono rilasciate a titolo gratuito per gli imprenditori agricoli a titolo principale, con l'obbligo dell'assunzione, da parte degli interessati, di convenzioni o atto unilaterale con i quali l'interessato si impegna, per un periodo di dieci anni, a non cedere la proprietà dell'immobile.

9. Gli Ispettorati regionali per l'agricoltura, rilasciano apposita certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Nella valutazione del reddito aziendale non deve essere considerato il reddito derivante dall'attività agrituristica.

10. Qualora gli interventi di ristrutturazione e restano non possono modificare la tipologia architettonica degli edifici, è consentita una deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche. Tale deroga va motivata con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze e diciotto posti letto.

## Art. 12.

*Norme igienico-sanitarie*

I locali da adibire ad alloggio agrituristico devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione. I servizi igienici almeno uno ogni sei posti letto devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a getto. Ogni stanza deve essere dotata di un letto e di una seggiola per persona e di almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti.

2. Per l'accogliimento in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti per ogni piazzola o unità di sosta, almeno 60 mq, compreso in essi lo spazio per l'automobile. Per una presenza fino a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere dotati di almeno una presa per rasoio. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibili:

di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l'illuminazione notturna. L'operatore agrituristico non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio agrituristico qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei rispondenti ai requisiti di cui sopra e accessibili dall'esterno.

3. Per la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti, compresi i prodotti da forno a base di cereali e le bevande, le aziende agrituristiche sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. I locali adibiti a cucine-laboratori di preparazione devono avere i seguenti requisiti:

- a) una superficie minima di almeno dodici metri quadri e comunque rapportata al numero dei posti a sedere;
- b) pareti sino a due metri lavabili e disinfettabili; lisce ed in materiale resistente;
- c) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
- d) soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- e) finestre e porte protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori
- f) lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale;
- g) distributore di sapone e asciugamani a perdere;
- h) contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- i) cappa sovrastante il punto di cottura tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori;
- l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
- m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di 20 posti a sedere;
- n) frigorifero - anche di tipo non industriale - di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima.

4. Per la somministrazione di spuntini e bevande, che escluda attività di cottura, è necessario ricavare, per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili. I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione od in annessi rustici. Nel caso in cui le altezze o le finestrate, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata areazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria. La superficie minima destinata alla somministrazione dei pasti è pari a 1,5 mq per posto a sedere.

5. I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili come descritto per le cucine e comandi di erogazione dell'acqua non manuali né a gomito, distributore di sapone e asciugamani a perdere, contenitore per i rifiuti con comando a pedale. Qualora tali servizi non fossero muniti di finestrate di almeno cm. 50 x 50 dovranno essere dotati di aspirazione meccanica.

6. Nel caso di attività di ristorazione, il numero dei servizi igienici, composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 bagno ogni 25 posti, 2 bagni fino a 60 posti e 3 bagni oltre i 60 di cui uno per disabili.

7. Il personale di cucina appartenente al nucleo familiare utilizza il bagno dell'abitazione anche non adiacente alla cucina medesima, purché compreso nell'ambito degli edifici dell'azienda.

8. Per i servizi igienici delle aziende agrituristiche già in possesso di autorizzazione comunale valgono le disposizioni a suo tempo impartite dall'autorità sanitaria.

#### Art. 13.

##### *Macellazione di animali allevati in azienda*

La macellazione degli animali allevati in azienda delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

2. La macellazione di avicunicoli e di selvaggina è consentita nella misura non superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale polifunzionale autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 annesso all'azienda agrituristica e per la vendita diretta in azienda.

3. Nei locali di cui al comma 2 è tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse; essi devono essere sufficientemente illuminati, aerati e provvisti di:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;
- b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno due metri;
- c) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;
- d) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata;
- e) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivo contro gli insetti od i roditori;
- f) lavabo fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, di prodotti per la pulizia e dispositivo per l'asciugatura delle mani, da usarsi una sola volta;
- g) servizio igienico non comunicante direttamente con locale di macellazione.

4. È ammessa l'utilizzazione dei servizi igienici dell'abitazione o dell'azienda agrituristica purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

5. La macellazione dei conigli e quella degli animali delle specie avicole deve essere effettuata in momenti diversi.

6. È consentita l'attività settimanale di macellazione, fino a due capi di suini e due capi di ovi-caprini o otto capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, in impianti annessi in aziende agrituristiche e per la vendita diretta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9. Per tali impianti l'autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) locale con dimensioni minime di tre metri di larghezza e sei metri di lunghezza dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per sezionamento in quarti ed eviscerazione;
- b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti ed attrezzature che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l'animale non deve mai venire a contatto con il pavimento, qualora l'altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l'animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l'asportazione della testa e delle zampe, l'utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell'animale dal suolo;
- c) la separazione tra il sito dove avviene lo stordimento, il dissanguamento, scuoiatura-depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa deve essere assicurata da apposita divisione strutturale fissa o mobile o da una adeguata distanza;
- d) in assenza di un apposito locale i visceri ed i cascami della macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata possono essere depositati in contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura;
- e) una cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l'assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali ad esempio salumi o carni preparate.

7. L'impianto autorizzato ai sensi dei commi 3 e 6 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli e selvaggina, nonché dei suini ed ovi-caprini purché in giornate diverse.

8. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di cui si tratta, puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzo per le operazioni sopra richiamate.

9. La macellazione degli animali di cui al comma 6 deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 per i macelli a capacità limitata.

#### Art. 14.

##### *Lavorazione dei prodotti a base di carne in azienda*

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o in quelli di cui all'articolo 14, comma 3 del presente regolamento, nel qual caso la lavorazione dovrà avvenire in momenti diversi da ogni altra attività.

2. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale potrà essere effettuata esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell'articolo 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

3. Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione è sufficiente un solo servizio igienico per entrambe le strutture.

#### Art. 15.

##### *Produzione di conserve*

1. Per la produzione di un quantitativo di conserve, marmellate, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli corrispondente a non più di cinquanta kg giornalieri di materia prima, è consentito l'uso della cucina-laboratorio di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Per la produzione di quantitativi superiori ai cinquanta kg può essere utilizzato il locale polifunzionale di cui all'articolo 13 purché tra una lavorazione di prodotti di origine animale ed una successiva lavorazione di prodotti vegetali, l'operatore provveda a disinfettare accuratamente i piani di lavoro e le attrezzature ed ad adottare i necessari accorgimenti per evitare contaminazioni dei prodotti.

3. Le Aziende agricole, relativamente alla produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 1, devono tener conto delle norme previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».

4. Le Aziende interessate all'attuazione dei sistemi di autocontrollo sanitario di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 155/1997 dovranno presentare all'autorità sanitaria competente un manuale aziendale redatto secondo le linee guida validate a livello nazionale. Le autorità sanitarie competenti, una volta approvato il manuale imposteranno i controlli in relazione alle procedure in esso contenute.

#### Art. 16.

##### *Produzioni lattiero-casearie*

1. Le aziende che intendono produrre e vendere prodotti lattiero caseari devono dotarsi di un apposito locale per la raccolta, l'affioramento, la scrematura del latte e per la salatura e la lavorazione in generale dei formaggi nonché di un locale per vendita e deposito.

2. I locali devono essere dotati di:

a) pavimento lavabile disinfettabile con idoneo sistema per l'allontanamento e scarico delle acque di lavaggio;

b) pareti lavabili disinfettabili fino a 2 metri di altezza;

c) soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;

d) aereazione ed illuminazione, naturali o artificiali sufficienti.

3. Il locale di lavorazione deve inoltre disporre di:

a) idoneo impianto per la fornitura di acqua potabile;

b) attrezzature ed utensili da lavoro facili da lavare e disinfettare;

c) dispositivi per la protezione contro l'ingresso di insetti e roditori;

d) servizio igienico dotato di acqua potabile, di lavabo con rubinetto a comando non manuale, di erogatore di sapone e di asciugamani a perdere, qualora non sia presente un servizio igienico aziendale con le medesime caratteristiche.

#### Art. 17.

##### *Etichettatura dei prodotti*

1. Tutti i prodotti destinati alla vendita devono riportare l'etichettatura di cui al D.Lgs. n. 109/1992 e quelli contenenti carni suine non cotte anche la data di produzione indicata con un numero romano per il mese e con un numero arabo per le due ultime cifre riferite all'anno.

#### Art. 18.

##### *Congelamento dei prodotti*

1. È consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati unicamente nella preparazione di cibi da somministrare, con esclusione di quelli cotti o precotti. Tali cibi possono essere congelati in presenza di apposito abbattitore di temperatura.

2. Possono essere sottoposte a congelazione, con adeguato frigorifero munito di termometro di massima e di minima anche di tipo non industriale, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza subito dopo il confezionamento con idoneo involucro sul quale saranno indicati il mese e l'anno in cui è stato effettuato il trattamento. Dovranno essere scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.

3. Per la produzione aziendale di alimenti congelati va fatta esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione rivolta al servizio veterinario delle ULSS.

#### Art. 19.

##### *Deposito degli alimenti*

1. Il deposito degli alimenti, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, con pavimento liscio e facilmente lavabile. Le pareti ed il soffitto devono possedere caratteristiche tali da non consentire inquinamento od alterazioni dei prodotti depositati.

#### Art. 20.

##### *Attività agrituristica in malga*

1. Per la somministrazione di alimenti tipici prodotti in malga deve essere individuato un idoneo spazio di preparazione degli stessi con piano di lavoro lavabile e disinfettabile. I prodotti dovranno essere protetti e conservati in modo idoneo. Per la preparazione potrà essere usata la cucina, utilizzata dal conduttore della malga e dai suoi collaboratori; in tale caso deve avere i seguenti requisiti:

a) pavimento e pareti sino a due metri di altezza lavabili e disinfettabili; nel caso di sola somministrazione di pasti e spuntini limitatamente alla zona in cui è posto il piano di lavoro;

b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti od i roditori;

c) piani di lavoro lavabili e disinfettabili;

d) lavandino o lavello munito di rubinetto a comando non manuale, erogatore di sapone e di asciugamani a perdere.

2. Per le cucine in malga non è richiesta la superficie minima di dodici metri quadri. La somministrazione non può avere luogo nella cucina stessa. Per somministrazione di bevande e spuntini ricavati prevalentemente da prodotti aziendali si intende la somministrazione di polenta, formaggi e salumi, nonché di eventuali altri prodotti tipici di malga. Per i locali di somministrazione in malga non viene richiesta la superficie minima pari a 1,5 mq per posto a sedere.

3. Per l'alloggio in malga valgono le norme per i rifugi escursionistici. Gli ospiti non possono fruire del servizio igienico riservato agli operatori della malga qualora vi si svolga anche l'attività di lavorazione del latte e/o quella di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per la vendita dei prodotti in malga deve essere individuato un idoneo spazio con piano di vendita lavabile e disinfettabile.

5. Il locatore della malga ha l'obbligo di consegnare al locatario i locali della malga in condizioni tali che rispondano ai requisiti igienico sanitari di cui al presente articolo.

## Art. 21.

*Contributi in conto capitale*

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
  - a) opere murarie di restauro, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati per ottenere locali da destinare:
    - 1) alla ricettività in stanze o appartamenti;
    - 2) alla realizzazione di locali tipici per la somministrazione di cibi e bevande;
    - 3) alla realizzazione di locali per la conservazione, preparazione, trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti in azienda;
  - b) acquisto di mobili ed attrezzature necessari all'arredamento dei locali da destinare alle attività di cui al punto a);
  - c) dotazione, manutenzione straordinaria e miglioramento dei servizi necessari all'esercizio dell'attività:
    - 1) servizi igienico-sanitari;
    - 2) allacciamenti elettrici, idrici, telefonici, telematici;
    - 3) impianti termici
  - d) allestimento di agracampeggi in aree agricole:
    - 1) sistemazione del terreno;
    - 2) allacciamenti;
    - 3) servizi igienico-sanitari;
    - 4) sistemazione del verde;
    - 5) recinzioni;
  - e) attrezzature e dotazioni finalizzate all'esercizio di attività sportive, culturali e ricreative.
2. I contributi vengono erogati:
  - a) per le opere murarie:
    - 1) lire 4.000.000 a locale per i punti di vendita e locali tipici;
    - 2) lire 2.000.000 a posto letto per la predisposizione di stanze;
    - 3) lire 30.000.000 per alloggi completi;
  - b) per i mobili e attrezzature:
    - 1) lire 1.000.000 per ogni posto letto;
    - 2) lire 4.000.000 per ogni locale tipico o punto di vendita;
  - c) per la realizzazione di servizi, loro manutenzione straordinaria, o loro miglioramento ed allacciamenti vari:
    - 1) lire 4.000.000 complessive;
  - d) per l'allestimento di agracampeggi:
    - 1) lire 10.000.000 complessive;
  - e) per attrezzature e dotazioni per attività sportive, culturali e ricreative:
    - 1) lire 7.000.000 complessive.

3. Gli importi sono maggiorati del venticinque per cento per le opere e le iniziative realizzate in zone montane e collinari. Il contributo complessivo per ciascun beneficiario non può essere superiore a 20 mila ECU maggiorato del venticinque per cento nelle zone montane e svantaggiate nell'arco di tempo di tre anni.

4. Per le Cooperative agrituristiche, sono ammissibili a finanziamento opere e investimenti a carattere interaziendale che siano di interesse delle aziende associate, rispondenti alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

5. Tali iniziative possono riguardare:

- a) realizzazione di locali tipici o punti di vendita e ristoro a servizio delle aziende associate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9;
- b) sistemazione di aree attrezzate per l'esercizio dello sport e del tempo libero;
- c) acquisto di attrezzature necessarie alla raccolta ed alla commercializzazione dei prodotti tipici;
- d) ogni altro investimento che sia in armonia con il disposto dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, e realizzato al servizio delle aziende agrituristiche associate. Il contributo per ciascuna Cooperativa non può superare l'importo massimo di 40 mila ECU maggiorato del venticinque per cento nelle zone montane e svantaggiate.

## Art. 22.

*Norme procedurali per i contributi*

1. Le domande vanno inoltrate alla Provincia competente per territorio e corredate dalla seguente documentazione:
  - a) delega notarile o documento equipollente del legittimo proprietario nel caso in cui gli interventi siano effettuati da affittuari o altri aventi diritto non titolari;
  - b) progetto dei lavori da eseguire completo del computo metrico e del preventivo di spesa;
  - e) concessione edilizia ove necessaria.
2. Le Cooperative agricole possono presentare domanda di finanziamento se negli scopi Statutari è previsto anche l'agriturismo; la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizzi il Presidente a presentare l'istanza;
  - b) certificato del Tribunale nel quale si attesti l'assenza di procedure concorsuali a carico della Cooperativa o giudiziarie a carico dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - c) progetto o computo metrico ove necessari;
  - d) concessione edilizia ove necessaria;
  - e) autorizzazione del legittimo proprietario ove necessaria.
3. Tutte le ditte che presentano istanza di contributo devono essere iscritte all'anagrafe regionale di cui alla DGR 14 dicembre 1987, n. 7494.
4. La Provincia provvede ad eseguire gli opportuni accertamenti relativi all'esistenza dei requisiti e a formalizzare la concessione delle provvidenze con proprio provvedimento, dando contestuale comunicazione alla ditta interessata imputando la spesa ad apposito capitolo istituito nel bilancio della provincia medesima.
5. La Provincia provvede con fideiussione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, all'erogazione di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo ammesso a contributo.
6. Ad iniziative attuate, le ditte interessate presentano domanda di collaudo alla Provincia, corredata dai seguenti documenti:
  - a) stato finale dei lavori;
  - b) computo metrico consuntivo;
  - c) fatture quietanzate in originale o copia autenticata per gli acquisti;
  - d) verbale del Consiglio di amministrazione che approva il rendiconto, se trattasi di Cooperative.
7. La Provincia provvede, ad effettuare l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e degli acquisti ed alla successiva liquidazione dandone contestuale comunicazione all'Ispettorato regionale per l'agricoltura.

## Art. 23.

*Norme procedurali per i mutui*

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Provincia e contemporaneamente all'Istituto di Credito prescelto, allegando la stessa documentazione prevista per i contributi. La Provincia esegue gli opportuni accertamenti ed invia copia del verbale all'Istituto di Credito.
2. La Provincia, acquisito il contratto condizionato di mutuo da parte dell'Istituto di Credito, provvede ad emettere il relativo nulla osta. Ad iniziativa attuata, il beneficiario presenta alla Provincia domanda di collaudo allegando la seguente documentazione:
  - a) stato finale delle opere;
  - b) computo metrico consuntivo;
  - c) fatture quietanzate in originale o copia autenticata per gli acquisti;
  - d) verbale del Consiglio di amministrazione che approva il rendiconto, se trattasi di Cooperative.
3. Eseguite le verifiche, la Provincia invia copia del verbale di accertamento dell'esecuzione delle opere e degli acquisti all'Istituto finanziatore che provvede alla stipula del contratto definitivo di mutuo ed a predisporre i relativi decreti di impegno e contestuale liquidazione.

## Art. 24.

*Attività di coordinamento*

1. Per la verifica dei contenuti del Piano agrituristico aziendale le Province sono tenute ad adottare, per il necessario coordinamento, uno specifico provvedimento atto a stabilire criteri e modalità uniformi.

2. Al fine dell'opportuno coordinamento della vigilanza, le Province adottano uno specifico provvedimento atto a stabilire criteri e modalità uniformi per l'attuazione della vigilanza medesima e provvedono ad organizzare specifici corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti.

## Art. 25.

*Rapporto di connessione e complementarietà*

1. L'attività agrituristica deve essere svolta in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo di silvicoltura di allevamento del bestiame e di acquacoltura che devono rimanere principali.

2. Il tempo lavoro impiegato nell'attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. Per le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono utilizzati i parametri di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

4. I parametri di cui all'allegato 1, rimangono in vigore in via sperimentale, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Giunta regionale su proposta delle associazioni agrituristiche o delle commissioni agrituristiche provinciali è autorizzata a variare i parametri medesimi nel caso non risultassero più rispondenti alla verifica del rapporto di connessione e complementarietà.

Venezia, 12 settembre 1997

GALAN

(*Omissis*).

97R0871

## REGIONE SICILIA

## LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35.

**Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.**

(*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 17 settembre 1997*)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale*

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del testo unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati».

## Art. 2.

*Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

#### Art. 3.

##### *Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,

entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

#### Art. 4.

##### *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

## Art. 5.

*Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale*

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. — La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9 e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati».

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

## Art. 6.

*Elezione del presidente della provincia regionale*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

## Art. 7.

*Elezione del consiglio provinciale*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema proporzionale puro.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Nomina delle giunte*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni».

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni».

#### Art. 9.

##### *Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali*

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.

#### Art. 10.

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua pre-

sentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

#### Art. 11.

##### *Cessazione dalle cariche*

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

#### Art. 12.

##### *Predisposizione dei modelli di schede di votazione*

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.

#### Art. 13.

##### *Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:

«3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvederà da parte dei comuni alla tempestiva notifica di nuovo certificato elettorale che, ove tecnicamente necessario, potrà essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva notifica del nuovo certificato a tutti gli elettori, il sindaco dovrà darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale già utilizzato al primo turno ed anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale e con un valido documento di riconoscimento dimostrino la loro identità».

#### Art. 14.

##### *Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale*

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

## Art. 15.

*Modifiche ed integrazioni di norme*

1. Al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al primo comma dell'articolo 3 la parola «italiani» è soppressa;
- b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:  
«Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197»;
- c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole «le urne», le parole «o le cassette o scatole»;
- d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26;
- e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: «nelle quali i contrasegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste», sono soppresse;
- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;
- g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole «urna» le parole «o cassetta»;
- h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
- i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati.

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, l'inciso: «rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente» è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: «Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48»;
- c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: «rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18» è soppresso;
- d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: «rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o» sono soppresse;
- c) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

## Art. 16.

*Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali*

1. Dopo il secondo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado».

2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado».

3. Alla fine dell'articolo 10 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

«Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado».

## Art. 17.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 19.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 settembre 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per gli enti locali*  
BURGARETTA APARO

97R0866

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 36.

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, art. 40. Schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 20 settembre 1997)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, recante «Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe» ed, in particolare, l'art. 40;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un apposito regolamento al fine di determinare in maniera organica ed unitaria su tutto il territorio regionale le linee guida a cui i comuni sono tenuti ad adeguarsi nel disciplinare l'attività di estetista;

Visto il parere della Commissione regionale per l'artigianato di cui ai verbali del 21 maggio 1996, 10 luglio 1996 e 8 ottobre 1996;

Udito il parere n. 64 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 1997;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 170 del 9 maggio 1997;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana:

Lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista.

Art. 1.

I comuni, al fine di disciplinare l'attività di estetista in conformità alle disposizioni recate dal capo II della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono tenuti ad adottare apposito regolamento sulla base dello schema di cui all'allegato «A».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 giugno 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*  
FLERES

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 agosto 1997*

*Reg. n. 1, Atti di Governo, fg. n. 389*

(Omissis).

97R0867

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1997, n. 17.

**Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise «Giacomo Sedati» (ERSAM) — Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 relativo all'attività di sviluppo ed ai compiti residui di riforma fondiaria — Bilancio pluriennale 1997-1999 per l'attività di sviluppo.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° ottobre 1997)*

(Omissis).

97R0941

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1997, n. 18.

**Finanziamento dell'attività del Conservatorio di musica «L. Perosi» di Campobasso per l'Orchestra.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 dal 1° ottobre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Molise, in conformità con i suoi compiti istituzionali ed al fine di favorire le iniziative culturali, didattiche, artistiche ed occupazionali nel settore musicale, eroga un contributo annuale al Conservatorio di musica «L. Perosi» di Campobasso.

Art. 2.

1. Il contributo, di cui al precedente articolo, è finalizzato alla costituzione ed all'attività dell'Orchestra stabile del Conservatorio, formata da allievi e/o diplomati del Conservatorio di musica «Perosi», selezionati da apposita commissione tecnica.

2. L'orchestra, quando ve ne sia necessità, può essere integrata da docenti del Conservatorio «Perosi» o da altri musicisti professionisti, dando priorità tra essi ai musicisti molisani.

Art. 3.

1. È istituita per la selezione dei componenti dell'orchestra stabile la commissione tecnica costituita da:

- a) il direttore del conservatorio che la presiede;
- b) due docenti del conservatorio indicati dal consiglio di amministrazione del conservatorio;
- c) due componenti esperti in materia musicale designati d'intesa tra loro dalle associazioni musicali, presenti sul territorio regionale, riconosciute a livello nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione del conservatorio, allargato a tal fine a due rappresentanti eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno ed un rappresentante eletto per ciascuna provincia dai rispettivi consigli provinciali, approva il programma annuale dell'orchestra proposto dal direttore del conservatorio, d'intesa con il direttore dell'orchestra, se diverso da lui, e con la commissione tecnica.

3. Ai componenti della commissione tecnica ed ai rappresentanti del consiglio regionale e dei consigli provinciali che partecipano alle sedute degli organismi di cui al comma precedente, spetta un gettone di presenza pari a quello stabilito per i membri del consiglio di amministrazione del conservatorio ed il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

4. La direzione dell'orchestra è affidata dal consiglio di amministrazione del conservatorio, integrato come all'articolo 2 comma 2, al direttore del conservatorio, se in possesso di requisiti. Nel caso il direttore del conservatorio non sia, in possesso dei requisiti, il consiglio di amministrazione, integrato come all'articolo 2 comma 2, sentita la commissione tecnica, nomina uno dei docenti del «Perosi», in possesso di titoli o, in mancanza di questi, un professionista esterno.

## Art. 4.

1. L'intervento della Regione è volto a favorire, attraverso l'attività dell'orchestra, la realizzazione di concerti e manifestazioni musicali itineranti nel territorio molisano, nonché incontri musicali aperti al contributo ed allo scambio culturale con altre formazioni orchestrali analoghe.

2. A chiusura di ogni esercizio annuale, il conservatorio «Perosi» invia alla giunta regionale una dettagliata relazione sul programma realizzato ed il rendiconto analitico delle spese sostenute.

3. La somma eventualmente non spesa è riportata tra i residui attivi dell'ente assegnatario ed è detratta dall'ammontare del contributo regionale dell'anno successivo.

## Art. 5.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 nella rubrica IV - Settore I - viene iscritto il seguente nuovo capitolo:

« Cap. n. 15700 - Contributo per il finanziamento dell'attività del conservatorio di musica «L. Perosi» di Campobasso » - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 200.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997: «Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo)». Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all'attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa del bilancio».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 30 settembre 1997.

VENEZIALE

97R0942

## REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 1997, n. 1.

**Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 dal 1° aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITÀ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

Le Province, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, istituiscono, nei propri ambiti, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile affidandone la gestione, per una durata triennale, alle associazioni venatorie, gruppi cinofili dell'ENCI e Società specializzate allo stesso ente affiliate, riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

## Art. 2.

La gestione di dette zone dovrà essere curata dai rappresentanti legali dei soggetti di cui all'art. 1, che assumono la denominazione di «Gestore».

Le zone istituite e non affidate o revocate, saranno condotte direttamente dalle amministrazioni provinciali che ne potranno consentire l'utilizzo, nel rispetto del presente regolamento, per le sole gare senza l'abbattimento del selvatico.

## Art. 3.

Dal momento dell'affidamento e per tutto il periodo della gestione, nelle zone è fatto assoluto divieto a chiunque di esercitare la caccia.

Il Gestore deve provvedere, a proprie spese e sotto il diretto controllo dell'amministrazione provinciale competente per territorio, alla delimitazione della zona, mediante apposizione di tabelle riportanti la scritta «Divieto di caccia - Zone addestramento cani (denominazione) - art. 15 - legge regionale 19/1993 ».

## Art. 4.

La domanda di concessione in affidamento delle zone dovrà essere presentata dagli interessati all'amministrazione provinciale competente per territorio.

Nella richiesta dovrà essere esplicitamente dichiarato l'impegno al rispetto del presente Regolamento.

La concessione potrà essere rinnovata per un uguale periodo su richiesta scritta, da presentarsi almeno sessanta giorni prima dello scadere del triennio.

Le Province potranno revocare l'affidamento, in qualsiasi momento per comprovate inadempienze, sentito il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio.

## Art. 5.

Per la salvaguardia delle colture in atto e per favorire la riproduzione e l'ambientamento della selvaggina, il gestore può individuare periodi durante i quali è vietata qualsiasi forma di attività cinofila.

## Art. 6.

All'interno delle zone addestramento cani tre aree, dell'estensione massima di 5 ettari cadauna, devono essere destinate allo svolgimento di gare con l'abbattimento del selvatico. In dette aree possono essere svolte dieci gare nell'arco di un anno.

Dette aree devono ricadere, prioritariamente, in zone con terreni incolti o a coltura svantaggiata.

Per le finali di Campionati nazionali ed internazionali potrà essere utilizzato tutto il territorio della zona di addestramento.

## Art. 7.

Nelle zone di addestramento cani, possono essere organizzate gare da parte di associazioni, gruppi e società legalmente riconosciute previa autorizzazione del gestore.

Le relative richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di svolgimento.

L'eventuale diniego dovrà esser debitamente motivato.

## Art. 8.

Per le gare su selvaggina naturale, gli organizzatori dovranno immettere nella zona un quantitativo di starnotti o di altra selvaggina di equivalente importo, uguale a presumibile numero di cani partecipanti alla Gara.

L'immissione di detta selvaggina dovrà avvenire alla presenza del gestore o suo delegato.

## Art. 9.

Per le gare con l'abbattimento del selvatico, gli organizzatori dovranno immettere, nella zona o nelle aree, un quantitativo minimo di capi di selvaggina pari al doppio del numero dei partecipanti.

L'immissione di detta selvaggina, dovrà avvenire alla presenza del gestore o suo delegato.

## Art. 10.

In occasione delle gare con l'abbattimento del selvatico, il perimetro della zona o delle aree interessate dovrà essere delimitato da bandierine rosse e cartelli riportanti la scritta «Campo di Gara».

## Art. 11.

Nelle gare con l'abbattimento del selvatico, dovranno essere abbattuti solo capi di selvaggina, provenienti da allevamenti, all'uopo liberati.

## Art. 12.

Le gare con l'abbattimento del selvatico, non potranno essere effettuate nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì).

## Art. 13.

Durante lo svolgimento delle gare con l'abbattimento del selvatico, non potranno essere abbattuti, da ogni cacciatore concorrente, più di due capi di selvaggina stanziale.

Ulteriori prelievi potranno essere effettuati solo in caso di spargio tra i concorrenti.

## Art. 14.

Al fine di assicurare il dovuto controllo da parte degli agenti di vigilanza in occasione di gare, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente per territorio, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione delle stesse.

## Art. 15.

Nelle zone, durante l'addestramento dei cani e nelle gare senza l'abbattimento del selvatico è vietato l'uso delle armi, fatta eccezione per la pistola caricata a salve con canna otturata.

Tale divieto non è operante nelle prove di idoneità al riporto autorizzate dall'Ente nazionale della Cinofilia italiana (ENCI).

## Art. 16.

L'accesso alla zona addestramento è consentito a tutti i possessori di cani da caccia che ne facciano richiesta al gestore, previo versamento di una quota annua. Tale quota dovrà essere contenuta nel costo da uno a due starnotti di allevamento, per singolo cane da iscrivere. Per eventuali esigenze connesse alla capienza della zona, il gestore dovrà adottare la turnazione fra i cinofili.

## Art. 17.

Le zone suddette sono accessibili per l'addestramento dei cani durante tutto l'anno, salvo quanto previsto dal precedente art. 5.

## Art. 18.

Il gestore rilascerà al richiedente una tessera annuale che avrà carattere strettamente personale.

Su di essa verranno riportati i dati identificativi del cane iscritto (razza, sesso, nome, età, colore dal manto e tatuaggio). Tale tessera dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli agenti di vigilanza.

## Art. 19.

Gli utenti sono responsabili di eventuali danni a persone, animali e cose provocati direttamente o dai loro ausiliari.

## Art. 20.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta la revoca dell'affidamento, secondo le modalità previste nel precedente art. 4.

## Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nella legge n. 157/1992, nella legge regionale 19/1993 e nel Calendario venatorio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 1997

VENEZIALE

97R0943

---

**REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 1997, n. 2.**
**Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 dal 31 maggio 1997*)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITÀ

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Al fine di recuperare e valorizzare dal punto di vista turistico aree marginali del proprio territorio caratterizzate da scarso rilievo faunistico, favorendo nel contempo un reddito integrativo all'attività agricola, la Regione, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 19/1993, sentito l'I.N.F.S. e le Comunità Montane interessate, istituisce aziende agri-turistiche-venatorie.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie sono gestite ai fini di impresa agricola e possono essere concesse a imprenditori agricoli, singoli o associati, dei fondi interessati alla costituzione, a cooperative nonché ai comuni montani per le finalità di cui all'art. 8 della legge 31 gennaio 1994 n. 97.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alla tassa annuale di concessione regionale e vengono affidate in gestione secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. Nei successivi articoli, le aziende agri-turistiche-venatorie vengono denominate «Aziende».

**Art. 2.**

*Caratteristiche*

1. La superficie da destinare alle aziende non può superare il 5% del territorio utile venabile di ogni singolo ambito territoriale di caccia.

## 2. Le Aziende devono:

- a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/1988;
- c) avere un'estensione non inferiore a cinquanta ettari né superiore a duemila ettari e delimitate da confini possibilmente naturali;
- d) essere situate ad una distanza minima di mille metri dai centri urbani e di cinquecento metri da altre aziende o da altri istituti venatori e/o di protezione.

## Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. Le istanze, rivolte ad ottenere la concessione e redatte in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato Regionale alla Caccia corredate dai seguenti documenti:

a) Relazione tecnica redatta da un professionista agronomo o forestale indicante:

1 - le caratteristiche ambientali del territorio quali l'estensione totale, l'indicazione dei confini, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali o naturali, di aree ad incolto con relativo ettaggio;

2 - l'inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/1988 e successive modificazioni;

3 - le strutture produttive o di ambientamento della selvaggina esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie che si intendono produrre annualmente;

4 - elenco delle specie, fra quelle consentite, da immettere e prelevare;

5 - le iniziative complementari all'attività venatoria che si intendono attuare (addestramento cani, quagliodromi, ecc.);

6 - eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;

7 - le eventuali strutture ricettive;

b) il nominativo con le generalità complete del titolare a cui affidare la concessione dell'azienda;

c) carta topografica in scala 1:50.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;

d) mappa in scala 1:10.000 o 1:5.000 con l'indicazione dei confini dell'azienda;

e) certificati catastali dei terreni oggetto della richiesta corredate dalle relative planimetrie;

f) atti di adesione, con firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione.

2. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'azienda vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione.

3. In caso di gestione consorziale l'adesione può risultare dalla copia autentica dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso.

## Art. 4.

*Durata e rinnovo*

1. L'azienda ha una durata di anni 10 rinnovabile per un uguale periodo.

La data di scadenza del provvedimento deve coincidere con il termine di un'annata venatoria.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata, sentiti gli enti di cui all'art. 1.

Alla domanda di rinnovo, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 3.

## Art. 6.

*Sospensioni e revoca*

1. L'attività nell'azienda è sospesa:

a) per quindici giorni nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) per una stagione venatoria nel caso di recidiva.

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo.

3. In caso di revoca della concessione o di rinuncia della stessa, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro trenta giorni.

4. Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di revoca della concessione il relativo territorio dell'azienda rimane precluso alla caccia fino alla definizione del ricorso stesso.

## Art. 8.

*Obblighi del titolare*

1. Il titolare dell'azienda è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

a) pagamento della tassa di concessione regionale, pari al 50% dell'importo della tassa prevista dal D.Lgs. n. 230 del 22 giugno 1991 e successive modificazioni, per le aziende faunistico-venatorie;

b) delimitazione del perimetro dell'azienda con apposite tabelle, disposte ad una distanza non inferiore a m. 100 tra di loro e in modo tale che da ognuna di esse siano visibili le due contigue, dalle dimensioni minime di cm 30 x 25, sulle quali, oltre alla denominazione dell'azienda, è apposta la seguente scritta «Azienda agriturismo-venatoria - accesso consentito ai soli autorizzati - (Art. 26 legge regionale n. 19/1993)».

Le tabelle, ai fini di una loro chiara lettura, devono essere sostituite ogni qualvolta si renda necessario.

## Art. 7.

*Allevamento selvaggina*

1. Le aziende, previa segnalazione all'amministrazione provinciale, possono detenere ed allevare selvaggina esclusivamente per il proprio fabbisogno, dotandosi di adeguate strutture.

## Art. 8.

*Addestramento cani*

1. Nell'azienda potranno essere effettuate gare e prove cinofile, nonché l'addestramento dei cani, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale.

## Art. 9.

*Quagliodromi*

1. All'interno dell'azienda, al fine di ampliare l'offerta di servizi turistico-venatori, su richiesta del responsabile, l'Assessorato Regionale alla caccia può autorizzare, su una superficie massima di dieci ettari, l'istituzione di un «Quagliodromo».

Detta autorizzazione viene notificata all'amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'attività all'interno del quagliodromo deve svolgersi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale n. 1/1995.

3. Il territorio di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo della superficie di cui al secondo comma dell'art. 2 del succitato regolamento.

## Art. 10.

*Immissioni di fauna selvatica*

1. Nell'azienda è sempre possibile immettere fauna selvatica, proveniente esclusivamente da allevamenti artificiali, certificata sanitarimente, ed appartenente solo alle specie di cui è consentito il prelievo venatorio.

## Art. 11.

*Prelievo venatorio*

Il prelievo nell'azienda è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione del martedì e venerdì solo alla fauna selvatica di allevamento, ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie e nei periodi a fianco indicati:

starna, pernice rossa, lepre - dal 1° settembre al 31 dicembre;

fagiano - dal 1° settembre al 31 gennaio;

anatidi - dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

quaglia - dal 15 ottobre al 31 gennaio;

ungulati - dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

2. Per ogni giornata di caccia, il numero dei capi da prelevare, sarà stabilito dal titolare dell'azienda.

3. La caccia agli ungulati si può praticare esclusivamente in aree adeguatamente recintate dell'estensione minima non inferiore a 50 ettari.

## Art. 12.

*Piano annuale di gestione*

1. Il Titolare dell'azienda, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a presentare all'Assessorato Regionale alla Caccia il Piano di gestione per l'annata venatoria successiva contenente:

gli interventi ambientali e faunistici che si intendono realizzare;

il regolamento per la partecipazione ai prelievi venatori;

il numero dei cacciatori ed i prelievi effettuati sulle singole specie nella precedente stagione;

le attività collaterali svolte e da svolgere nell'azienda stessa.

## Art. 13.

*Salvaguardia del patrimonio faunistico*

1. L'Assessorato regionale alla caccia, per comprovate ragioni di protezione della fauna immessa nell'azienda, legate ad una eccessiva proliferazione di volpi e/o corvi di nonché di animali domestici inselvatichiti, su richiesta del titolare, può autorizzare specifici prelievi selettivi.

## Art. 14.

*Gestione amministrativa*

1. Il numero dei cacciatori presenti nell'azienda non può essere superiore a quello derivante dal rapporto di un cacciatore ogni dieci ettari.

2. L'attività venatoria all'interno dell'azienda è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare della concessione.

Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per un periodo di tempo definito.

Esso è costituito da una scheda duplice sulla quale risulti: il numero d'ordine ed il periodo di validità, il nome, cognome e gli estremi del porto d'armi, del tesserino regionale e della polizza assicurativa della persona autorizzata, nonché specie e numero di capi che possono essere abbattuti.

La prima parte rimane al titolare dell'azienda.

La seconda, da consegnare all'interessato, deve riportare il numero dei capi abbattuti ed essere trattenuta dallo stesso a dimostrazione, fuori dall'azienda, della legittimità del possesso della selvaggina prelevata che, comunque, non va indicata sul tesserino regionale.

3. Il titolare dell'azienda deve conservare tutte le schede dei permessi rilasciati, nonché quelle eventualmente annullate, per esibirle a richiesta del personale dell'Assessorato regionale alla caccia, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.

4. Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Regione.

Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, vidimato dall'Assessorato regionale alla caccia, debitamente aggiornato, la cui validità scade con la validità della concessione.

## Art. 15.

*Divieti*

1. Nelle aziende è sempre vietato:

a) immettere selvaggina non consentita;

b) cacciare specie diverse da quella indicate all'art. 11;

e) cacciare la selvaggina migratoria;

d) cacciare senza la prevista autorizzazione del titolare;

2. Per motivi di sicurezza, nei giorni in cui è consentita la caccia, è vietato svolgere attività di raccolta funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea.

3. Il titolare dell'azienda non può cedere o affidare la gestione a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

Il titolare può essere sostituito solo dietro autorizzazione dell'Assessorato regionale alla caccia.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. L'inosservanza dei divieti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo comporta, nei confronti del concessionario quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, e nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30 lettera h) della legge n. 157/1992.

## Art. 17.

*Controlli amministrativi*

1. Le aziende sono sottoposte a ispezioni e verifiche tecniche-amministrative da parte del personale del competente settore dell'Assessorato regionale alla caccia.

Il concessionario è obbligato ad esibire, al personale di cui sopra, tutta la documentazione che gli viene richiesta, pena la immediata revoca della concessione.

## Art. 18.

*Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vigono le norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, nonché le disposizioni emanate annualmente con il calendario venatorio della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 23 maggio 1997

VENEZIALE

97R0944

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE0  
Viale Augusto, 169/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merilani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 89  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Magliore, 121  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pletrare

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via del Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Caltroni, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mamelli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmagglore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 8 \*

L. 6.000